

## CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo  
Fondo Pensione

# Pensione Integrativa Genertel

## Ed. 06/25

IL CONTRATTO È REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA DEL TAVOLO TECNICO "CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI" COORDINATO DALL'ANIA. I TESTI DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SONO STATI REALIZZATI CON L'OBIETTIVO DI FACILITARNE LA LETTURA E LA CONSULTAZIONE UTILIZZANDO UN LINGUAGGIO IL PIÙ POSSIBILE SEMPLICE E DI UTILIZZO COMUNE. IL TESTO È STATO CORREDATO DI ALCUNI ESEMPI PRATICI PER FACILITARE LA COMPrensIONE.



Data ultimo aggiornamento  
29/06/2025

# Indice

Definizioni .....	3
<b>PARTE I - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI</b> .....	<b>4</b>
Art. 1 Oggetto del contratto .....	4
Art. 2 Investimento dei contributi .....	4
Art. 3 Valore della posizione individuale .....	4
Art. 4 Prestazione pensionistica complementare .....	5
Art. 5 Opzioni di rendita .....	5
Art. 6 Modifica dei coefficienti di conversione in rendita .....	6
Art. 7 Accesso alla prestazione pensionistica complementare .....	6
Art. 8 Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) .....	7
Art. 9 Riscatto per decesso dell'aderente in fase di accumulo .....	7
Art. 10 Giorno di riferimento .....	8
Art. 11 Clausola di rivalutazione della posizione individuale espressa in Euro .....	9
<b>PARTE II - SERVIZI FINANZIARI</b> .....	<b>10</b>
Art. 12 Servizio di scelta dell'opzione di investimento .....	10
Art. 13 Programma Life Cycle .....	10
Art. 14 Servizio di riallocazione dell'investimento (reindirizzamento e switch) .....	11
<b>PARTE III - CONTRIBUZIONE</b> .....	<b>12</b>
Art. 15 Versamento dei contributi .....	12
<b>PARTE IV - ASSICURAZIONI ACCESSORIE</b> .....	<b>13</b>
Art. 16 Assicurazioni accessorie e norme comuni .....	13
Art. 17 Prelievo dei premi per l'assicurazione accessoria, decorrenza, interruzione e arbitrato .....	15
Art. 18 Limitazioni e carenze .....	16
Art. 19 Esclusioni .....	16
<b>PARTE V - IMPEGNI DELLE PARTI</b> .....	<b>17</b>
Art. 20 Dichiarazioni .....	17
Art. 21 Richieste di pagamento a Genertel S.p.A. ....	17
Art. 22 Costi .....	19
<b>PARTE VI - VICENDE CONTRATTUALI</b> .....	<b>20</b>
Art. 23 Conclusione ed entrata in vigore del contratto .....	20
Art. 24 Recesso .....	20
Art. 25 Riscatto e anticipazioni .....	20
Art. 26 Trasferimento verso altre forme di previdenza complementare .....	21
Art. 27 Trasferimento da altre forme di previdenza complementare .....	22
<b>PARTE VII - ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO</b> .....	<b>22</b>
Art. 28 Beneficiari .....	22
Art. 29 Non pignorabilità, non sequestrabilità e non cedibilità .....	22
Art. 30 Foro competente .....	22
Art. 31 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali .....	22
Art. 32 Rinvio alle norme di legge .....	22
<b>ALLEGATI</b> .....	<b>23</b>
Allegato 1: Regolamento della gestione separata Previdenza Concreta .....	23
Allegato 2: Regolamento del fondo interno Genertel Azionario Previdenza .....	25
Allegato 3: Life Cycle e percentuale di ripartizione .....	30
Allegato 4: definizione della perdita di autosufficienza .....	31
Allegato 5: Coefficienti di conversione in rendita .....	32
Allegato 6: informativa sugli obblighi di cui al d. Lgs. 231 del 21 novembre 2007 e s.m.i. (antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo) .....	41

# Definizioni

Definiamo i principali termini tecnici utilizzati:

- › **Aderente**  
La persona fisica che aderisce a una forma pensionistica complementare.
- › **Appendice**  
Documento che forma parte integrante del contratto e che è emesso insieme alla Polizza o in seguito.
- › **Beneficiario**  
Persona fisica che percepisce la prestazione pensionistica.
- › **Benchmark**  
Parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un Fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione.
- › **COVIP**  
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.
- › **Data di decorrenza**  
Data indicata in Polizza come data di inizio per il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
- › **Fondo interno**  
Fondo di investimento appositamente creato da Genertel S.p.A. le cui prestazioni variano a seconda dell'andamento degli strumenti finanziari compresi nel fondo.
- › **Gestione separata**  
Portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti da Genertel S.p.A., in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni del contratto.
- › **IVASS**  
Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni.
- › **Life cycle**  
È un programma di investimento che prevede una graduale riduzione del rischio finanziario dell'investimento previdenziale, sulla base dell'anagrafica dell'aderente.
- › **Polizza**  
Documento che prova il contratto.
- › **Quota**  
Unità di misura utilizzata per esprimere la parte delle prestazioni del contratto collegata ai fondi interni.
- › **Rendite con rate posticipate**  
Tipologie di rendita che prevedono il pagamento delle rate alla fine del periodo di rateazione scelto (mensile, trimestrale, semestrale, annuale).
- › **Ricorrenza annuale del contratto**  
Anniversario della Data di decorrenza.
- › **Tasso di interesse tecnico**  
Il rendimento finanziario annuo impiegato nel calcolo iniziale delle prestazioni e nei coefficienti di conversione in rendita a fronte del versamento di ogni contributo.
- › **Valore unitario della Quota**  
Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del fondo, nel giorno di valorizzazione, per il numero di quote in circolazione alla stessa data.

### Art. 1 - Oggetto del contratto

**Pensione Integrativa Genertel** - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione prevede, a fronte di una successione di contributi versati dall'aderente, l'impegno di Genertel S.p.A. di pagare una **prestazione pensionistica complementare** alla data in cui l'aderente matura il diritto di accesso alle prestazioni delle forme di previdenza complementare di cui al Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005, di seguito "Decreto".

Il contratto si articola in due fasi:

- un periodo di versamento di contributi, definito **fase di accumulo**
- un periodo di erogazione della rendita, definito **fase di erogazione**.

### Art. 2 - Investimento dei contributi

Il valore della posizione individuale maturata nel corso della fase di accumulo deriva dall'investimento dei contributi previdenziali. In base alle scelte di investimento dell'aderente, la posizione individuale può essere espressa:

- in Euro, se investita nella gestione separata "Previdenza Concreta" le cui caratteristiche sono riportate nel relativo Regolamento (allegato 1);
- in quote, se investita nel fondo interno "Genertel Azionario Previdenza" le cui caratteristiche sono riportate nel relativo Regolamento (allegato 2);
- parte in quote e parte in Euro, se investita nel programma Life Cycle o nella gestione separata "Previdenza Concreta" e nel fondo interno "Genertel Azionario Previdenza".

Genertel S.p.A. investe ciascun contributo al netto di eventuali costi e dell'eventuale premio per l'assicurazione accessoria facoltativa.

Il **numero di quote** di fondo interno derivante da ciascun contributo si calcola, per il fondo interno collegato al contratto, dividendo la parte di contributo investita in tale fondo per il valore unitario della quota del fondo stesso nel giorno di riferimento (→ art. 10) relativo alla data di versamento del contributo.

La parte di ogni contributo investita nella gestione separata va a costituire la **prestazione iniziale** riferita a tale contributo.

Nel documento di polizza, Genertel S.p.A. comunica all'aderente:

- importo del contributo versato e, se attiva la copertura accessoria facoltativa LTC, del contributo netto investito (pari al contributo versato al netto delle somme destinate a copertura della prestazione accessoria)
- data di decorrenza del versamento e relativo giorno di riferimento (→ art. 10)
- l'ammontare di Euro investiti nella gestione separata "Previdenza Concreta"
- valore unitario della quota e numero delle quote attribuite del fondo interno "Genertel S.p.A. Azionario Previdenza".

Per i versamenti aggiuntivi, tali dati sono riportati nelle appendici.

### Art. 3 - Valore della posizione individuale

Il valore della posizione individuale varia nel tempo in base all'andamento degli strumenti finanziari in cui i contributi sono investiti (gestione separata e fondo interno) ed è la somma di:

- **valore in gestione separata**: la parte di posizione individuale investita in gestione separata, comprensiva anche della rivalutazione calcolata secondo la relativa clausola (→art. 11), fino alla data di valutazione (ad es. maturazione dei requisiti di accesso alla prestazione pensionistica complementare, decesso, riscatto, anticipazione);
- **valore in quote**: la parte di posizione individuale investita in quote di fondo interno alla data di valutazione, pari al numero di quote a tale data moltiplicato per il valore unitario della quota nel giorno di riferimento (→ art. 10);
- eventuali **contributi non ancora investiti** alla data di valutazione.

#### Art. 4 - Prestazione pensionistica complementare

La prestazione prevista dal contratto al termine della fase di accumulo (data di richiesta di accesso alla prestazione stessa) consiste nell'erogazione di una **rendita vitalizia** d'importo pari al valore della posizione individuale a tale data, moltiplicato per il coefficiente di conversione in rendita<sup>1</sup> riportato nel Documento sulle rendite e nell'allegato 5. I coefficienti di conversione in rendita risultano differenziati nel caso in cui l'aderente abbia sottoscritto la copertura accessoria LTC e la stessa sia attiva, come indicato nel Documento sulle rendite e nell'allegato 5.

La rendita vitalizia:

- è sempre in Euro
- è pagabile in via posticipata con la rateazione scelta dall'aderente (annuale, semestrale, trimestrale, mensile), non modificabile nel corso dell'erogazione
- non può essere riscattata durante il periodo di erogazione
- cessa con l'ultima rata in scadenza prima del decesso dell'aderente.

L'aderente ha la facoltà di chiedere il pagamento della prestazione in forma di capitale, nei casi e con i limiti<sup>2</sup> previsti dalla specifica normativa di settore in vigore tempo per tempo. La prestazione in forma di capitale è pari al valore della posizione individuale al termine della fase di accumulo.

#### Garanzia

Solo la parte di posizione individuale investita in gestione separata è coperta da garanzia di restituzione di un importo almeno pari alla somma delle prestazioni iniziali (→ art. 2) relative a ciascun contributo versato o riallocato in gestione separata, al netto di eventuali anticipazioni non reintegrate, di rate di RITA già erogate o di importi riscattati.

La data di inizio della garanzia coincide con il giorno di riferimento relativo al versamento dei contributi (→ art. 10) o con il giorno di riferimento relativo alla richiesta di riallocazione da fondo interno a gestione separata<sup>3</sup>.

Per la parte di posizione individuale investita in quote non opera alcuna garanzia.

#### Art. 5 - Opzioni di rendita

Solo nel caso in cui non sia stata sottoscritta e non sia attiva la copertura accessoria LTC per la perdita di autosufficienza, l'Aderente può chiedere per iscritto, almeno 30 giorni prima del termine della fase di accumulo, in luogo della rendita vitalizia descritta al precedente art. 4:

- a) una rendita vitalizia **reversibile**, che prevede, oltre all'aderente, un altro soggetto assicurato (reversionario) ed è pagabile in rate posticipate con il frazionamento scelto dall'aderente, finché è in vita. Al verificarsi del decesso dell'aderente, Genertel S.p.A. continua a pagare la rendita, moltiplicata per la percentuale di reversibilità indicata dall'aderente al momento della richiesta, all'assicurato reversionario finché è in vita. L'ultima rata dovuta è pertanto quella in scadenza prima del decesso dell'ultimo assicurato superstite. A seguito di tale scelta Genertel S.p.A. comunica l'ammontare della rendita vitalizia reversibile, calcolata in funzione dei coefficienti in vigore alla data di accesso alle prestazioni pensionistiche.
- b) una rendita vitalizia **controassicurata**, pagabile in rate posticipate con il frazionamento scelto dall'aderente, finché è in vita. Al verificarsi del decesso dell'aderente, Genertel S.p.A. paga al beneficiario designato un capitale pari alla differenza, se positiva, tra:
  - il valore della posizione individuale, calcolato al termine della fase di accumulo, al netto dell'eventuale parte di prestazione pagata in forma di capitale, e
  - il prodotto tra la rata di rendita erogata all'ultimo anniversario del termine della fase di accumulo che precede la data del decesso e il numero di rate effettivamente pagate;

1 L'inesatta indicazione dell'età dell'aderente o di quella dell'eventuale assicurato reversionario, di cui all'art. 5, comportano la rettifica delle prestazioni.

2 Attualmente il D. Lgs. n. 252/2005 prevede che la prestazione possa essere pagata in forma di capitale fino a un massimo del 50% del montante finale accumulato. La stessa può essere pagata in forma di capitale al 100% se la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale è inferiore al 50% dell'assegno sociale INPS.

3 È possibile convertire da fondo interno a gestione separata in caso di richiesta di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), di cui all'art. 8, e di riallocazione della posizione individuale, di cui all'art. 14, verso il programma Life Cycle.

- c) una rendita **certa** che prevede il pagamento della rendita (al lordo delle imposte) in modo certo per 10 anni e successivamente finché l'aderente è in vita.

L'importo della rendita relativo a ciascuna delle opzioni sopra descritte è pari al valore della posizione individuale al termine della fase di accumulo moltiplicato per il rispettivo coefficiente di conversione in rendita. I coefficienti di conversione in rendita sono riportati nel Documento sulle rendite.

#### **Art. 6 - Modifica dei coefficienti di conversione in rendita**

Durante la fase di accumulo:

- le **basi demografiche** utilizzate per il calcolo dei coefficienti di conversione in rendita possono essere modificate in relazione alle variazioni delle probabilità di sopravvivenza desunte dalle statistiche nazionali e all'esperienza statistica del portafoglio di polizze di Genertel S.p.A., con le modalità e nella misura previste nel Documento sulle rendite;
- le **basi finanziarie** utilizzate per il calcolo dei coefficienti di conversione in rendita possono essere modificate qualora, nel corso della durata contrattuale, esse non rispettino i limiti del Tasso Massimo Garantibile (TMG) in vigore ai sensi della normativa dell'IVASS.

Durante la fase di erogazione della rendita, non possono essere modificate le basi demografiche utilizzate per il calcolo dei coefficienti di conversione in rendita.

In caso di modifica delle basi demografiche e/o finanziarie, i nuovi coefficienti di conversione in rendita sono:

- applicati ai contributi versati successivamente alla variazione e
- utilizzati per rideterminare la rendita relativa ai contributi versati prima della data di entrata in vigore della variazione.

Le variazioni non si applicano in ogni caso a chi, già aderente alla data di introduzione delle variazioni stesse, esercita il diritto alla prestazione pensionistica nei 3 anni successivi.

Genertel S.p.A. comunica per iscritto all'aderente le variazioni con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di efficacia delle variazioni stesse, ferma restando la possibilità dell'aderente di trasferire le disponibilità derivanti da questo contratto ad altra forma di previdenza complementare secondo quanto indicato all'art. 26.

#### **Art. 7 - Accesso alla prestazione pensionistica complementare**

L'aderente, con almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari<sup>4</sup>, può chiedere il pagamento della prestazione pensionistica complementare a condizione che siano maturati i requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.

#### **Termine della fase di accumulo**

L'aderente indica l'età di pensionamento di vecchiaia prevista dal proprio regime obbligatorio. Tale indicazione, riportata nel modulo di adesione, definisce il termine della fase di accumulo.

Se l'aderente al raggiungimento dell'età riportata nel modulo di adesione non ha effettivamente maturato i requisiti di accesso alla prestazione pensionistica complementare, il termine della fase di accumulo è posticipato sino al raggiungimento dei predetti requisiti.

Se l'aderente ha effettivamente maturato i requisiti di accesso alla prestazione pensionistica complementare, ha diritto di anticipare il termine della fase di accumulo.

#### **Prosecuzione volontaria**

L'aderente, se alla data del pensionamento può far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare, può prorogare il termine della fase di accumulo fino a quando richiederà l'erogazione della prestazione.

<sup>4</sup> Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

In tutti i casi di modifica del termine della fase di accumulo, la prestazione pensionistica complementare viene di conseguenza ricalcolata sulla base del nuovo termine.

#### **Art. 8 - Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)**

L'aderente, con almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, può richiedere che la prestazione pensionistica complementare sia erogata, in tutto o in parte, sotto forma di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), se si trova in uno dei seguenti due casi:

- ha cessato l'attività lavorativa e matura l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i successivi 5 anni, con una contribuzione per almeno 20 anni nei regimi di previdenza obbligatori di appartenenza;
- ha cessato l'attività lavorativa risultando inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e matura l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i successivi 10 anni.

Di conseguenza, solo gli aderenti titolari di reddito di lavoro possono richiedere l'anticipo della prestazione sotto forma di rendita temporanea.

La RITA consiste nell'erogazione anticipata di quanto accumulato nella posizione individuale, in tutto o in parte, in modo rateizzato per il periodo che decorre dall'accettazione della richiesta da parte di Genertel S.p.A. fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia dell'aderente.

L'aderente indica nella richiesta quanta parte della posizione individuale destinare alla RITA.

Se l'aderente non destina alla RITA l'intera posizione individuale, conserva il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in rendita e in capitale sulla posizione individuale residua.

Genertel S.p.A. continua a gestire sia la parte di posizione individuale destinata alla RITA sia la posizione individuale residua, con attribuzione dei relativi rendimenti.

La parte di posizione individuale destinata alla RITA è investita nella gestione separata "Previdenza Concreta", se l'aderente non dà diverse indicazioni al momento della richiesta.

Le rate da erogare sono ricalcolate di volta in volta, tenendo conto delle variazioni dovute all'andamento finanziario dei comparti in cui la parte di posizione individuale destinata alla RITA è investita.

Le periodicità di erogazione della RITA è trimestrale.

Durante l'erogazione della RITA l'aderente può chiedere di:

- cambiare il comparto in cui è investita la parte di posizione individuale destinata alla RITA
- revocare la RITA, con conseguente cessazione del pagamento delle rate residue.

In caso di revoca della rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), la comunicazione di revoca deve essere inviata con raccomandata a Genertel S.p.A.<sup>5</sup>.

Anche se è in corso l'erogazione della RITA, l'aderente può trasferire la posizione individuale (→ art. 27) esclusivamente in misura totale con conseguente revoca della RITA stessa.

In caso di decesso dell'aderente mentre è in corso l'erogazione della RITA, l'importo corrispondente alle rate non ancora erogate è riscattato dagli eredi ovvero dai diversi soggetti designati in caso di morte dall'aderente secondo le regole relative al riscatto per decesso di cui al successivo art. 9.

#### **Art. 9 - Riscatto per decesso dell'aderente in fase di accumulo**

In caso di decesso dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, gli eredi o i soggetti designati per il caso di morte hanno diritto di riscattare l'intera posizione individuale maturata.

<sup>5</sup> La comunicazione va inviata a Genertel S.p.A., Via Marocchese n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV).

L'importo di riscatto totale è pari al valore della posizione individuale, calcolato:

- nel giorno di riferimento previsto per il decesso (→ art. 10), sia per la parte investita in quote di fondo interno sia per la parte investita in gestione separata.

Se riceve la richiesta di riscatto prima dell'investimento di un contributo in quote, Genertel S.p.A. paga un importo, afferente a tale contributo, pari al contributo stesso al netto del caricamento se scelta la garanzia accessoria LTC.

### Garanzia

Solo la parte di posizione individuale investita in gestione separata è coperta da garanzia di restituzione di un importo almeno pari alla somma delle prestazioni iniziali (→ art. 3) relative a ciascun contributo versato o riallocato in gestione separata, al netto di eventuali anticipazioni non reintegrate, di rate di RITA già erogate o di importi riscattati.

La data di inizio della garanzia coincide con il giorno di riferimento relativo al versamento dei contributi (→ art. 10) o con il giorno di riferimento relativo alla richiesta di riallocazione da fondo interno a gestione separata<sup>6</sup>.

Per la parte di posizione individuale investita in quote non opera alcuna garanzia.

### Art. 10 - Giorno di riferimento

La valorizzazione (calcolo del valore della quota del fondo interno) è effettuata con frequenza settimanale. Genertel S.p.A. si riserva la possibilità di modificare la frequenza della valorizzazione, dandone comunicazione agli aderenti.

Il giorno di valorizzazione coincide con il giovedì. Se il giovedì risulta festivo, il giorno di valorizzazione coincide con il primo giorno lavorativo precedente.

Il giorno di riferimento è così determinato:

- **Contributi (anche da trasferimento):** giorno di valorizzazione della settimana successiva alla data di accredito sul conto corrente della Società (a tal proposito farà fede la data contabile del movimento sul c/c).
- **Prestazione pensionistica, riscatti, anticipazioni, decesso dell'aderente:** giorno di valorizzazione della settimana successiva alla data di ricezione - in Compagnia - della richiesta di pagamento con documentazione completa.
- **Trasferimento verso altre forme di previdenza complementare:** giorno di valorizzazione della settimana precedente alla data di ricezione - in Compagnia - della richiesta di trasferimento dell'aderente.
- **Riallocazioni richieste dall'aderente (→ art. 14):** primo giorno di valorizzazione coincidente o successivo al primo giorno lavorativo che segue la data di ricezione da parte di Genertel S.p.A. della richiesta dell'aderente.
- **Riallocazione a seguito di richiesta di R.I.T.A.:** giorno di valorizzazione della seconda settimana successiva alla data di ricezione da parte di Genertel S.p.A. della richiesta dell'aderente.
- **Riallocazioni automatiche del programma Life Cycle:** giorno di valorizzazione successivo al primo gennaio di ciascun anno.

I giorni di riferimento sopra riportati a seconda dell'evento considerato sono validi anche per la gestione separata "Previdenza Concreta".

Se nello stesso giorno di calendario ricadono più operazioni da eseguire a fronte di diversi eventi previsti dal contratto, le operazioni sono eseguite secondo la priorità che Genertel S.p.A. attribuisce alle stesse, tenendo conto dei processi aziendali.

La Compagnia provvede alla pubblicazione del valore della quota sul sito [www.genertel.it](http://www.genertel.it).

<sup>6</sup> Vedi nota 3.

**Art. 11 - Clausola di rivalutazione della posizione individuale espressa in Euro****Fase di accumulo**

Il PIP "Pensione Integrativa Genertel." prevede, durante la fase di accumulo, la rivalutazione annuale dei contributi investiti nella gestione separata "Previdenza Concreta", in base al rendimento della stessa, secondo i criteri indicati di seguito e nel Regolamento della gestione disponibile in allegato (→ allegato 1) e sul sito [www.genertel.it](http://www.genertel.it).

**Misura annua di rivalutazione**

È pari al rendimento della gestione separata diminuito di un valore trattenuto da Genertel S.p.A. (→ art. 22), entrambi espressi in punti percentuali. La rivalutazione **può essere negativa** ma, nei casi in cui opera la garanzia (→ artt. 4, 9, 25), la posizione individuale in gestione separata è almeno pari alla somma delle prestazioni iniziali (→ art. 3) relative a ciascun contributo versato o riallocato in gestione separata, al netto di eventuali anticipazioni non reintegrate, di rate di RITA già erogate o di importi riscattati.

**Rendimento**

Genertel S.p.A. dichiara ogni anno il rendimento della gestione separata, determinato come da Regolamento. L'anno preso a base per il calcolo è dato dai 12 mesi che precedono il secondo mese anteriore a quello della data di rivalutazione annuale, stabilita al 31 dicembre di ogni anno.

**Esempio**

Alla rivalutazione del 31 dicembre 2026, l'anno considerato va dal 1 ottobre 2025 al 30 settembre 2026.

**Rivalutazione annuale**

Alla prima data (31 dicembre) di rivalutazione annuale del contratto successiva alla decorrenza dello stesso, i contributi investiti in gestione separata sono rivalutati come descritto sopra in relazione al periodo che intercorre tra la data di versamento di ciascun contributo e la data di rivalutazione stessa.

Ad ogni successiva data di rivalutazione annuale:

- la posizione individuale investita in gestione separata in vigore alla data di rivalutazione annuale precedente, riproporzionata per effetto di eventuali riscatti parziali/anticipazioni/rate di RITA, è rivalutata come sopra descritto
- ogni contributo investito in gestione separata dopo la data di rivalutazione annuale precedente, riproporzionato per effetto di eventuali riscatti parziali/anticipazioni/rate di RITA, è rivalutato come sopra descritto in relazione al periodo che intercorre tra la data di decorrenza del contributo e la data di rivalutazione annuale successiva.

Per il calcolo della **rivalutazione su prestazione/riscatti/anticipazioni/switch/riallocazione dei flussi contributivi/trasferimenti**, la posizione individuale investita in gestione separata a fronte di contributi versati o di operazioni di conversione di quote in Euro in data successiva al 31 dicembre, è rivalutata come sopra descritto in relazione al periodo che intercorre tra la data di investimento o di conversione e il 31 dicembre successivo. La misura annua di rivalutazione, per il periodo intercorso tra il 31 dicembre e la data in cui è pervenuta la richiesta, si calcola in base al rendimento annuo conseguito dalla gestione separata nei 12 mesi che precedono il secondo mese anteriore a quello della data di ricevimento della richiesta.

**Fase di erogazione**

Per le adesioni dal 29 giugno 2025, per tutte le rendite è previsto un tasso di interesse tecnico pari allo 0%.

Per le adesioni fino al 28 giugno 2025, per tutte le rendite è previsto un tasso di interesse tecnico pari allo 0,5%, già conteggiato nel calcolo del coefficiente di conversione in rendita.

La misura annua di rivalutazione si ottiene diminuendo il rendimento attribuito del tasso tecnico, già attribuito nel calcolo della rendita, e scontando il risultato per un anno al succitato tasso tecnico.

Il tasso di interesse tecnico potrà essere modificato secondo quanto indicato all'art. 6 e, in tal caso, sarà comunicato all'aderente almeno 60 giorni prima della modifica e al momento dell'effettiva conversione della posizione individuale in rendita.

Per tutte le opzioni di rendita previste, eventuali modalità di rivalutazione/adequamento della posizione individuale in fase di erogazione, collegata a gestioni separate e/o altri strumenti finanziari, saranno comunicate all'aderente a seguito della richiesta di pagamento.

› PARTE II  
SERVIZI FINANZIARI

### Art. 12 - Servizio di scelta dell'opzione di investimento

L'aderente può scegliere tra le seguenti opzioni di investimento:

- gestione separata **"Previdenza Concreta"**: gestione interna separata assicurativa, con una politica di gestione prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischio del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo; è caratterizzata da un livello di rischio basso;
- fondo interno **"Genertel Azionario Previdenza"**: fondo di tipo azionario, con una politica di gestione prevalentemente orientata verso titoli di natura azionaria, volta alla ricerca di rendimenti più elevati nel lungo periodo; è caratterizzato da un livello di rischio medio-alto;
- una combinazione tra la gestione separata **"Previdenza Concreta"** e il fondo interno **"Genertel Azionario Previdenza"**, in percentuali indicate dall'aderente;
- programma **Life Cycle** (→ art. 13).

Genertel S.p.A. si riserva di collegare al contratto nuovi fondi interni.

### Art. 13 - Programma Life Cycle

Il Life Cycle è un programma di investimento guidato, che gestisce l'investimento nel tempo con l'obiettivo di ottimizzare i risultati finanziari in funzione dell'età raggiunta dall'aderente, riducendo il livello di rischio all'avvicinarsi della scadenza stabilita (età per l'accesso alla pensione di vecchiaia dell'aderente).

L'intera posizione previdenziale è investita in una combinazione che varia nel tempo tra il fondo interno "Genertel Azionario Previdenza" e la gestione separata "Previdenza Concreta", modificando la composizione dell'investimento nel tempo, secondo una pianificazione finalizzata a ricercare - in base all'età raggiunta (età compiuta) dall'Aderente - l'ottimizzazione del rapporto rischio/rendimento, mediante la progressiva riduzione del profilo di rischio della posizione previdenziale all'avvicinarsi dell'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia dell'Aderente.

A tal fine il programma di Life Cycle prevede al 31 dicembre di ogni anno una riallocazione automatica del capitale costitutivo della rendita tra il fondo interno "Genertel Azionario Previdenza" e la gestione separata "Previdenza Concreta", secondo le **percentuali predefinite** riportate nell'allegato 3, che vedono la componente investita nel fondo interno diminuire progressivamente, fino all'azzeramento, a favore della gestione separata.

Il criterio di investimento adottato da Genertel S.p.A. si sviluppa nelle seguenti fasi:

- se l'aderente ha un'età inferiore o pari a trenta anni, la posizione individuale e i contributi versati verranno investiti totalmente nel fondo interno "Genertel Azionario Previdenza";
- se l'aderente ha un'età compresa fra trentuno e cinquantacinque anni, la posizione individuale e i contributi versati verranno investiti nel fondo interno "Genertel Azionario Previdenza" e nella gestione separata "Previdenza Concreta" secondo le modalità sopra indicate;
- se l'aderente ha un'età pari o superiore a cinquantasei anni la posizione individuale e i contributi versati verranno totalmente investiti nella gestione separata "Previdenza Concreta".

Ogni versamento, anche aggiuntivo, successivo all'attivazione del Life Cycle verrà suddiviso tra fondo interno e gestione separata secondo le **percentuali predefinite** previste in base all'età dell'aderente.

Genertel S.p.A. può prevedere periodicità diverse rispetto a quelle sopra dette in funzione di particolari condizioni di mercato con l'obiettivo di perseguire una maggiore efficienza del processo di riallocazione.

In qualunque momento è possibile recedere dal "Programma automatico Life Cycle" scrivendo a Genertel S.p.A., indicando il fondo interno e/o la gestione separata di destinazione dei versamenti successivi a tale interruzione.

In caso di prosecuzione volontaria della fase di accumulo (→ art. 7), i contributi versati e la posizione individuale continueranno ad essere investiti interamente nella gestione separata.

Il fondo interno Genertel Azionario Previdenza investe in misura prevalente in strumenti finanziari che promuovono **investimenti sostenibili** (ambientali, sociali e/o di governance).

Le percentuali di allocazione tra la gestione separata e il fondo interno previste dal programma Life Cycle sono riportate nell'allegato 3.

### Esempio

Per un aderente con età di pensionamento a 67 anni, che attiva il Life Cycle all'età di 25 anni, ciascun contributo versato fino al suo 30° compleanno sarà investito al 100% nel fondo interno Genertel Azionario Previdenza.

All'età di 31 anni, ciascun contributo versato fino al suo 32° compleanno sarà investito al 98% nel fondo interno Genertel Azionario Previdenza e al 2% nella gestione separata.

Per tutti gli anni a seguire, i contributi verranno investiti secondo le percentuali indicate nell'allegato 3, in modo da aumentare progressivamente la percentuale investita in gestione separata.

Dall'età di 56 anni, la posizione individuale e i contributi versati saranno investiti totalmente in gestione separata.

Aderendo al programma Life Cycle, tutte le fonti contributive (contributo volontario, contributo del datore di lavoro, contributo TFR e contributo derivante da trasferimento) sono investite secondo quanto previsto dal programma stesso.

Con l'intento di offrire soluzioni sempre adeguate ai nuovi contesti finanziari, Genertel S.p.A. si riserva la facoltà di modificare quanto previsto dal programma Life Cycle e di adattare le scelte di investimento a particolari condizioni di mercato; in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, e sempre nel rispetto del profilo di rischio dell'aderente, Genertel S.p.A. potrà modificare i comparti, variare le percentuali di allocazione, la frequenza delle allocazioni stesse e il momento previsto per effettuarle, nonché prevedere che la riallocazione della posizione individuale sia effettuata solo sulla parte investita in quote. Di tali modifiche Genertel S.p.A. dà comunicazione all'aderente.

### Art. 14 - Servizio di riallocazione dell'investimento (reindirizzamento e switch)

Durante la fase di accumulo, dopo almeno un anno dalla decorrenza del contratto o dall'ultima riallocazione, l'aderente può scegliere di:

- cambiare l'opzione di investimento (→ art.12) a cui destinare i contributi futuri (**reindirizzamento**) mantenendo la posizione individuale maturata nella precedente opzione di investimento. Il reindirizzamento avrà decorrenza dall'anniversario della data di decorrenza del contratto e la richiesta deve pervenire a Genertel S.p.A. con preavviso scritto di almeno 2 mesi.

In caso di attivazione/disattivazione del programma Life Cycle, è implicita anche la riallocazione della posizione individuale maturata (**switch**), in quanto tale programma opera sia sulla posizione individuale maturata sia sui contributi futuri per tutte le fonti contributive (già attive ed eventualmente attivate successivamente).

- riallocare la posizione individuale maturata (**switch**) modificando le percentuali investite nella gestione separata e nel fondo interno. In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate, salvo diversa disposizione dell'aderente. La richiesta, da inoltrare a Genertel S.p.A., deve riportare il numero di quote da trasferire nella gestione separata o il capitale da trasferire nel fondo interno.

In caso di riallocazione **da gestione separata<sup>7</sup> a fondo interno**:

- l'importo da riallocare è pari al valore in gestione separata (→ art. 3)
- il numero delle quote del fondo interno di destinazione è pari all'importo da riallocare diviso per il valore unitario della quota del fondo stesso nel giorno di riferimento (→ art. 10).

In caso di riallocazione **da fondo interno a gestione separata<sup>8</sup>**, è investito nella gestione separata stessa un importo pari al controvalore delle quote del fondo interno, in base al valore unitario della quota di detto fondo nel giorno di riferimento (→ art. 10).

I nuovi valori contrattuali sono riportati in apposita appendice.

L'aderente può richiedere di trasferire anche solo una parte delle prestazioni, a condizione che in gestione separata/fondo interno rimanga un capitale/controvalore, pari ad almeno Euro 500,00.

### › PARTE III CONTRIBUZIONE

#### Art. 15 - Versamento dei contributi

Questo contratto prevede il versamento di una successione di contributi, di seguito definiti:

- **contributi volontari**: sono i versamenti effettuati dall'aderente; all'atto della sottoscrizione del modulo di adesione, l'aderente stabilisce l'importo e la relativa rateazione dei contributi volontari programmati, che possono essere variati successivamente. Possono essere effettuati ulteriori versamenti aggiuntivi di importo libero in ogni momento della fase di accumulo
- **contributi volontari da trattenuta sullo stipendio**: sono i versamenti prelevati direttamente dalla retribuzione spettante all'aderente ed effettuati tramite il datore di lavoro, già fiscalmente dedotti
- **contributi del datore di lavoro**: sono i versamenti effettuati dal datore di lavoro sulla base di eventuali accordi collettivi, anche aziendali
- **contributi da TFR**: sono i versamenti effettuati dal datore di lavoro relativi al Trattamento di Fine Rapporto.

Viene data possibilità di frazionare il contributo volontario in rate mensili; nel corso dell'anno sono consentiti ulteriori versamenti aggiuntivi di importo libero.

Il primo contributo, annuale o mensile, e i versamenti aggiuntivi potranno essere versati a Genertel S.p.A. con le seguenti modalità:

- bonifico bancario
- carta di credito.

I contributi successivi al primo, annuali o mensili, potranno essere versati con le seguenti modalità:

- bonifico bancario
- **autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SEPA Direct Debit o SDD), da utilizzare obbligatoriamente in caso di frazionamento mensile del contributo.**

L'aderente ha facoltà di:

- **sospendere la contribuzione**; in tal caso il contratto resta in vigore per la posizione complessivamente maturata; per gli effetti sull'assicurazione accessoria si rimanda all'art. 20.
- **riprendere la contribuzione** in qualsiasi momento nella fase di accumulo; se è attiva la modalità di pagamento tramite SDD, sarà necessario un preavviso scritto, che Genertel S.p.A. deve ricevere entro i due mesi precedenti la ricorrenza annuale;
- **aumentare o diminuire liberamente** l'importo dei contributi successivi al primo; se è attiva la modalità di pagamento tramite SDD, per poter aumentare o diminuire l'importo dei contributi successivi, è necessario un preavviso scritto che Genertel S.p.A. deve ricevere entro i due mesi precedenti la ricorrenza annuale;
- **cambiare la modalità di pagamento**; se si vuole attivare o disattivare la modalità di pagamento tramite SDD, è necessario un preavviso scritto che Genertel S.p.A. deve ricevere entro i due mesi precedenti la ricorrenza annuale del contratto.

<sup>7</sup> Da intendersi applicabile anche in caso di riallocazione dal programma Life Cycle, per la parte investita in gestione separata.

<sup>8</sup> Da intendersi applicabile solo in caso di riallocazione verso il programma Life Cycle, per la parte da investire in gestione separata.

I contributi del datore di lavoro e quelli effettuati per suo tramite possono essere versati esclusivamente tramite bonifico bancario su conto corrente intestato a Genertel S.p.A. assegnato al datore con specifica comunicazione di Genertel S.p.A. Tali contributi saranno investiti nel contratto previa ricezione della documentazione, da compilare a cura del datore di lavoro, con il dettaglio dei singoli contributi.

Per agevolare la tempestiva riconciliazione dei contributi provenienti dal datore di lavoro, se attiva almeno una fonte datoriale, sono abilitate alla ricezione di contributi anche le altre fonti datoriali, fermo restando che queste ultime saranno attivate solo se e quando Genertel S.p.A. S.p.A. riceverà un bonifico, con la relativa distinta di contribuzione, riferibile alle stesse.

#### **Non sono ammessi versamenti in contanti.**

Se il versamento è effettuato con addebito diretto SEPA (SDD), i contributi si intendono versati, salvo il buon fine degli addebiti, nel giorno indicato in polizza per il versamento sia del primo contributo che dei contributi successivi.

Con specifico riferimento ai contributi versati dal datore di lavoro o per suo tramite, in caso di versamento su conto corrente di Genertel S.p.A. diverso da quello specificamente assegnato al datore di lavoro, la data di versamento coincide con quella del successivo accredito che Genertel S.p.A. provvede ad effettuare sul conto corrente corretto dedicato alla ricezione dei contributi datoriali.

#### › PARTE IV ASSICURAZIONI ACCESSORIE

#### **Art. 16 - Assicurazioni accessorie e norme comuni**

Per le adesioni a partire dal 29 giugno 2025, l'aderente all'atto dell'adesione può richiedere di sottoscrivere un'assicurazione accessoria facoltativa per il caso di perdita di autosufficienza ("Accessoria LTC").

La prestazione accessoria non può essere sottoscritta da un Aderente con età anagrafica superiore a 60 anni.

Ai fini di questa assicurazione accessoria è considerato non autosufficiente l'aderente che raggiunge un punteggio di almeno 40 punti su un totale massimo di 60 punti nell'ambito dell'accertamento della perdita permanente dell'autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana effettuato da Genertel S.p.A., eseguito con i criteri indicati nella tabella dell'allegato 4.

La perdita permanente di autosufficienza nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana avviene quando l'aderente è incapace di svolgere, anche parzialmente, gli atti sottoindicati e per il cui svolgimento necessita di assistenza da parte di un'altra persona:

- fare il bagno o la doccia
- vestirsi e svestirsi
- andare alla toilette e mantenere adeguati livelli di igiene personale
- alzarsi e deambulare
- controllare le funzioni intestinali e urinarie
- bere e mangiare.

Per la definizione dettagliata di perdita di autosufficienza, si rimanda all'allegato 4.

#### **Prestazione in Fase di accumulo**

Se, successivamente all'entrata in vigore del contratto ed entro la scadenza dell'assicurazione accessoria, l'aderente perde l'autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, Genertel S.p.A. paga all'aderente stesso un capitale pari ad una percentuale della posizione previdenziale individuale, in funzione dell'età al momento della diagnosi, secondo la seguente tabella:

FASCIA DI ETÀ DELL'ADERENTE IN ANNI	PERCENTUALE
Fino a 30	100%
Da 31 a 50	50%
Da 51 a 60	25%
Da 61 a 70	5%
Oltre 70	0%

Una volta pagata la prestazione accessoria, la copertura accessoria LTC non è più attiva.

### Prestazione in Fase di erogazione

Se la perdita di autosufficienza viene diagnosticata durante la Fase di erogazione, Genertel S.p.A. paga all'aderente, in aggiunta alla prestazione pensionistica in rendita, calcolata utilizzando i coefficienti indicati nel Documento sulle rendite per il caso in cui sia stata sottoscritta e sia attiva la copertura "Accessoria LTC", una ulteriore rendita dello stesso ammontare, che viene erogata con le stesse modalità.

La rendita in caso di perdita di autosufficienza viene corrisposta soltanto sulla parte di prestazione pensionistica erogata in forma di rendita, mentre non è dovuta per la parte di prestazione pensionistica pagata in forma di capitale.

Per l'assicurazione accessoria valgono le seguenti **norme comuni**:

- non produce effetto, e il relativo premio versato è acquisito da Genertel S.p.A., se alla relativa scadenza l'aderente non ha perso l'autosufficienza
- non prevede questionario sanitario, visite mediche o altri accertamenti in fase di adesione
- l'assicurazione complementare opera solo se inserita in polizza

### Premio

Il premio è pari all'1,74% dei contributi dell'aderente, dei contributi del datore di lavoro, dei contributi da trattenuta sullo stipendio, del contributo TFR.

### Scadenza

La scadenza dell'assicurazione accessoria coincide con il 70° compleanno dell'aderente; alla scadenza l'assicurazione accessoria si estingue e non è più possibile versare i relativi premi.

### Denuncia di perdita dell'autosufficienza

La richiesta di pagamento della prestazione per la perdita di autosufficienza dell'Aderente deve essere inviata in forma scritta a Genertel S.p.A., con facoltà di utilizzo dell'apposito modulo ("Domanda di liquidazione") reso disponibile sul sito [www.genertel.it](http://www.genertel.it), dove sono anche reperibili le informazioni per la redazione delle richieste. La richiesta deve essere accompagnata da:

- documento di identità e codice fiscale del richiedente (se non già presentati o scaduti);
- le coordinate bancarie e l'intestazione del conto corrente dell'Aderente per la liquidazione;
- decreto del giudice tutelare se l'avente diritto è in condizioni di incapacità;
- relazione del medico curante e/o del medico di base che certifichi la perdita di autosufficienza e le relative cause o, nel caso di precedenti richieste non riconosciute da Genertel S.p.A., le sopravvenute cause di un suo aggravamento
- altra documentazione se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie, come per esempio:
  - cartelle cliniche relative a ricoveri, per un periodo compatibile con il normale decorso della patologia rilevata dal medico curante;
  - esami clinici e/o strumentali;
  - verbale del Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria (es. 118);
  - Test MMSE;
- se la perdita di autosufficienza è avvenuta per una causa diversa da malattia: verbale dell'autorità competente giunta sul luogo dell'evento e, in caso di procedimento penale, copia degli atti più significativi.

Genertel S.p.A. si riserva di non accettare documentazione, anche di carattere non sanitario, presentata dall'aderente a supporto della richiesta di pagamento o in sede di revisione dello stato di non autosufficienza, prodotta da medici, strutture sanitarie o autorità di uno Stato nel quale Genertel S.p.A. non è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa, sia in regime di stabilimento sia in libera prestazione di servizi, e in cui non vi sia una rappresentanza diplomatico-consolare italiana: ciò al fine di ricevere documentazione avente valore legale in Italia - secondo quanto previsto dalla legislazione italiana e dalle normative europee e internazionali vigenti al momento dell'accertamento o della revisione dello stato di non autosufficienza, a garanzia dell'autenticità e validità di tali atti e documenti, nonché della regolarità delle abilitazioni e delle autorizzazioni dei soggetti/enti che li hanno emessi/rilasciati. In tali casi, Genertel S.p.A. può non procedere al pagamento della prestazione assicurata o sospendere l'erogazione della rendita in corso di erogazione.

#### **Accertamento e riconoscimento della perdita di autosufficienza**

Genertel S.p.A. accerta e riconosce o meno la perdita di autosufficienza entro 90 giorni dalla data di ricevimento della suddetta documentazione (periodo di accertamento) e ne dà comunicazione per iscritto all'aderente entro il medesimo termine.

Sono esclusi dal calcolo della maggiorazione della posizione previdenziale individuale maturata in caso di perdita di autosufficienza:

- i versamenti effettuati durante il periodo di accertamento;
- i versamenti effettuati nei 60 giorni precedenti alla denuncia di perdita di autosufficienza

#### **Rivedibilità dello stato di non autosufficienza**

Nel periodo di erogazione della rendita, Genertel S.p.A. ha il diritto di effettuare successivi accertamenti della perdita dell'autosufficienza, non più di una volta ogni 3 anni o in caso di modifiche significative del rischio coperto dall'assicurazione, di cui l'aderente è tenuto ad informare Genertel S.p.A. In tale occasione è richiesto almeno un certificato del medico curante che attesti la permanenza della perdita dell'autosufficienza. Genertel S.p.A. può comunque richiedere all'aderente ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie. In caso di rifiuto da parte dell'aderente, il pagamento della rendita può essere sospeso fino all'avvenuto accertamento. Inoltre, l'aderente è tenuto a comunicare in forma scritta a Genertel S.p.A., entro 60 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, il recupero dello stato di autosufficienza. Se dagli eventuali accertamenti risulta che l'aderente non raggiunge il punteggio di almeno 40 punti, con i criteri riportati nella tabella dell'allegato 4, il pagamento della prestazione cessa immediatamente.

#### **Art. 17 - Prelievo dei premi per l'assicurazione accessoria, decorrenza, interruzione e arbitrato** **Prelievo dei premi**

L'assicurazione accessoria è prestata a fronte di un premio prelevato dai contributi dell'Aderente, del datore di lavoro, da trattenuta sullo stipendio, del TFR.

#### **Esempio**

Investimento al 100% in gestione separata

Versamento del contributo volontario pari a €1.000.

€17,40 sono prelevati come premio per la garanzia accessoria ed € 982,5 vengono investiti nella gestione separata andando a rappresentare la posizione previdenziale individuale sulla quale è calcolata la prestazione accessoria in caso di evento LTC.

#### **Decorrenza dell'assicurazione**

L'assicurazione accessoria facoltativa può essere attivata solo al momento dell'adesione e decorre dal prelievo del relativo premio.

#### **Interruzione dei versamenti volontari e delle assicurazioni accessorie**

Se l'aderente sospende la contribuzione, l'assicurazione accessoria è valida per i premi che sono già stati pagati a fronte dei contributi già versati. Non sono previste, quindi, la sospensione e la riattivazione dell'assicurazione accessoria connessa all'interruzione dei versamenti volontari.

**Arbitrato**

In caso di controversie di natura medica, ciascuna delle parti (Generali Italia e l'Assicurato o un suo legale rappresentante) può demandare per iscritto la decisione a un confronto tra un medico fiduciario di Generali Italia e un medico nominato dall'Assicurato. L'accordo è vincolante per le parti. In caso di disaccordo sui punti controversi, i due medici possono nominarne un terzo con il consenso delle parti. Se i due medici non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici più vicino al luogo di residenza dell'Aderente.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa nominato, contribuendo per metà alle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio medico (composto dai 3 medici) sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti tra le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

**Art. 18 - Limitazioni e carenze**

L'assicurazione accessoria è attivabile solo se l'aderente, nel momento in cui riceve da Genertel S.p.A. la conferma dell'adesione, è autosufficiente ai sensi dell'art. 16.

**Periodo di carenza**

L'assicurazione accessoria LTC è sospesa per un periodo di 6 mesi che decorre dalla data di adesione (periodo di carenza). Se la perdita di autosufficienza si verifica durante il periodo di carenza, la copertura accessoria LTC si estingue e nulla è più dovuto da parte di Genertel S.p.A.

Il periodo di carenza non si applica e, pertanto, l'assicurazione accessoria LTC è comunque prestata nel caso in cui la perdita di autosufficienza sia conseguenza diretta ed esclusiva di infortunio avvenuto dopo l'attivazione dell'assicurazione complementare. Per infortunio si intende l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, che hanno come conseguenza la perdita di autosufficienza. Si precisa che al concetto di infortunio non sono riconducibili ictus e infarto.

**Art. 19 - Esclusioni**

È esclusa dall'assicurazione la perdita di autosufficienza causata da:

- malattie o lesioni che siano la conseguenza diretta o indiretta di stati patologici, condizioni morbose o infortuni manifestatisi, diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o curati anteriormente all'attivazione dell'assicurazione accessoria;
- delitti dolosi dell'Aderente;
- partecipazione dell'Aderente a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Aderente ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare, operazioni militari;
- partecipazione non attiva dell'Aderente ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, o guerra civile, se:
- l'Aderente si trova già nel territorio interessato dagli atti di guerra e la perdita di autosufficienza avviene dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità;
- al momento dell'arrivo dell'Aderente in un Paese dove c'è una situazione di guerra o similari;
- eventi causati da armi nucleari, incidenti nucleari o esposizione alle relative radiazioni;
- guida di veicoli e natanti a motore senza patente specifica; l'assicurazione è attiva se la patente è scaduta da non più di 6 mesi;
- malattie intenzionalmente procurate, alcolismo, uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti o abuso di farmaci
- negligenza, imprudenza o imperizia nel seguire consigli medici: con ciò si intende che la prestazione non è pagata se è comprovato che l'Aderente di sua volontà non ha consultato i medici, o non ha seguito le indicazioni degli stessi al fine di migliorare il proprio stato di salute;

- incidenti di volo se l'Aderente è a bordo di mezzi non autorizzati al volo o con pilota senza specifico brevetto;
- intossicazione provocata da assunzione di bevande alcoliche, dall'uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti, dall'abuso di farmaci, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione;
- lo svolgimento di un'attività sportiva diversa da: calcio, rugby, hockey e ciclismo senza partecipazioni a gare e tornei, sci, tennis, caccia, pesca, nuoto, escursionismo alpino, footing, baseball, pallacanestro, cricket, golf, squash, pallavolo, bocce, tutte esercitate in forma dilettantistica;
- lo svolgimento di un'attività professionale diversa da: libero professionista, titolare d'azienda, commerciante o negoziante, appartenente alle forze armate (che non naviga, né vola), albergatore o operatore turistico, pensionato, benestante o studente, casalinga, insegnante o ministro del culto, dirigente, impiegato, agricoltore, autista senza guida di autocarri di portata maggiore di 35 q.li, artigiano o operaio senza uso di macchine e senza accesso ai tetti, impalcature pozzi o miniere, fabbro o falegname, lavoratore edile con qualifica di sorvegliante, capo-mastro, capo operaio, chimico (tecnico laureato) addetto alla fabbricazione di materie non esplosive, appartenenti alla Pubblica Sicurezza/Carabinieri/Guardia di Finanza/Vigili Urbani quando svolgono mansioni amministrative.

È inoltre escluso dall'assicurazione chi risulta già affetto da invalidità totale e permanente e/o non autosufficiente o abbia già in corso accertamenti a tale scopo al momento dell'ingresso in assicurazione. In tutti i casi sopracitati non è prevista alcuna prestazione da parte di Genertel S.p.A. e non è più attiva la copertura "Accessoria LTC".

## › PARTE V IMPEGNI DELLE PARTI

### Art. 20 - Dichiarazioni

Le dichiarazioni dell'aderente devono essere **veritiere, esatte e complete**. Se l'età dell'aderente è indicata in modo non esatto, il termine della fase di accumulo nonché i premi e le prestazioni delle assicurazioni accessorie sono rettificati.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o della sede in Italia fatta dal contraente al momento della sottoscrizione.

L'aderente deve compilare le sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S., per la raccolta di informazioni sulla sua eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera. Nel corso della durata del contratto l'aderente deve comunicare a Genertel S.p.A., al più presto e in forma scritta, ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite. Genertel S.p.A. comunque, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alle sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

### Art. 21 - Richieste di pagamento a Genertel S.p.A.

**Tutte le richieste di pagamento** devono essere inviate in forma scritta a Genertel S.p.A. accompagnate da:

- documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare gli aventi diritto (aderente o, in caso di decesso, i suoi eredi o i diversi soggetti designati)
- documento di identità e codice fiscale del richiedente (se non già presentati o scaduti).

Le informazioni per la redazione delle richieste si possono trovare sul sito [www.genertel.it](http://www.genertel.it).

Documenti necessari per l'erogazione della prestazione pensionistica complementare:

- dichiarazione dell'aderente attestante il raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza;
- se il pagamento della rendita vitalizia è eseguito mediante bonifico bancario alla scadenza delle rate convenute, coordinate bancarie (codice IBAN) su cui Genertel S.p.A. dovrà effettuare i bonifici. In tal caso, inoltre:
  - in caso di variazione degli estremi bancari, l'aderente dovrà darne tempestiva comunicazione a Genertel S.p.A.
  - per bonifici eseguiti all'estero, Genertel S.p.A. addebita le relative spese bancarie

- Genertel S.p.A. si riserva di richiedere l'autocertificazione<sup>9</sup> di esistenza in vita dell'aderente/assicurato reversionario, accompagnata da copia del documento d'identità in corso di validità del medesimo soggetto, ad ogni anniversario del termine della fase di accumulo.

Documenti necessari per l'erogazione della **rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)** nei casi previsti dal Decreto:

- richiesta dell'aderente di erogazione della rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), con indicazione della percentuale di posizione individuale da destinare alla RITA stessa
- documentazione attestante la cessazione dell'attività lavorativa che può essere, ad esempio:
  - nel caso di lavoratore dipendente:
    - lettera di dimissioni/licenziamento con timbro e firma del datore di lavoro
    - "Modello Unilav Cessazione" protocollato e firmato
  - nel caso di lavoratore autonomo:
    - copia del certificato di chiusura della Partita I.V.A. o documento equivalente per chi non ha la Partita I.V.A.
    - visura camerale storica attestante la cancellazione dal registro delle imprese
- documentazione attestante la disoccupazione/inoccupazione dell'aderente al momento della richiesta: autocertificazione<sup>10</sup> attestante la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà<sup>11</sup> attestante la condizione di non occupazione.

Inoltre per gli aderenti che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi:

- dichiarazione dell'aderente che indica l'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza e gli anni mancanti (al massimo 5) al raggiungimento di tale età
- idonea documentazione attestante il possesso del requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza (es. l'estratto conto integrato accessibile online dal sito dell'INPS o gli estratti conto rilasciati dagli enti previdenziali di appartenenza).

Alternativamente, per gli aderenti che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi:

- dichiarazione dell'aderente che indica l'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza e gli anni mancanti (al massimo 10) al raggiungimento di tale età
- documentazione attestante che lo stato di disoccupazione/inoccupazione perdura da più di 24 mesi.

Documenti necessari per il **riscatto in caso di decesso dell'aderente** (→ art. 9) prima del termine della fase di accumulo:

- certificato di morte dell'aderente o, se gli aventi diritto sono gli eredi, autocertificazione della morte dell'aderente sottoscritta da un erede<sup>12</sup>
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà<sup>13</sup> dalla quale risulti:
  - se l'aderente ha lasciato o meno testamento e, in caso affermativo, che il testamento pubblicato è l'ultimo, è valido e non è stato impugnato
  - l'elenco degli eredi legittimi e testamentari dell'aderente, se gli aventi diritto sono gli eredi
- copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico.

Documenti necessari per il **riscatto** negli altri casi previsti dal Decreto (→ art. 25):

- 1) per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo,
  - certificato del medico curante, nonché l'ulteriore documentazione sanitaria eventualmente richiesta da Genertel S.p.A. (cartelle cliniche, esami medici, ecc.)
  - la documentazione dell'ente previdenziale di appartenenza attestante l'avvenuto accertamento al diritto alla pensione di inabilità o all'assegno ordinario di invalidità

<sup>9</sup> L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Genertel S.p.A. a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione.

<sup>10</sup> Vedi nota 9.

<sup>11</sup> Redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale.

<sup>12</sup> Vedi nota 9.

<sup>13</sup> Vedi nota 11.

- 2) per cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per la prestazione pensionistica,  
 - documentazione attestante la cessazione dell'attività lavorativa e la durata dello stato di inoccupazione (sul punto si vedano i Documenti richiesti per l'erogazione della RITA).

Per i documenti necessari per le **anticipazioni** nei casi previsti dal Decreto (→ art. 25) si rinvia al Documento sulle Anticipazioni.

Genertel S.p.A. esegue il pagamento delle prestazioni (in forma di capitale e/o rendita, RITA) entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Per i riscatti e le anticipazioni Genertel S.p.A. esegue i pagamenti con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la richiesta risulti incompleta o insufficiente, Genertel S.p.A. richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. Dopo tali termini sono dovuti gli interessi legali.

## Art. 22 - Costi

### Costi in fase di accumulo

Sui contributi versati non è previsto alcun caricamento.

Sulla parte di posizione individuale investita in quote di fondo interno, Genertel S.p.A. applica una **commissioni di gestione** su base annua pari all'1,00%. Non è prevista alcuna commissione di incentivo.

Sulla parte di posizione individuale investita nella gestione separata, nella determinazione della misura annua di rivalutazione (→ art. 11) Genertel S.p.A. applica un **valore trattenuto** dal rendimento della gestione separata pari a 1,3 punti percentuali assoluti. Tale percentuale di riduzione si incrementa di 0,01 punti percentuali assoluti per ogni 0,10% di rendimento della gestione separata superiore al 4%.

### Esempio

La gestione separata realizza un rendimento pari al 4,56%

Rendimento trattenuto dalla Compagnia:  $1,30\% + 5 \times 0,01\% = 1,35\%$

Per le operazioni di switch (→ art. 14) non è previsto alcun costo.

Le somme oggetto di trasferimento verso altre forme di previdenza complementare o pagate per anticipazione o riscatto non sono gravate di alcun costo.

### Costi per le assicurazioni accessorie (in fase di accumulo)

Per l'assicurazione accessoria Genertel S.p.A. applica un caricamento pari all'1,74% su ciascun contributo versato dall'Aderente, dal datore di lavoro, da trattenuta sullo stipendio e TFR.

### Costi in fase di erogazione

La **rendita** in fase di erogazione è determinata applicando al valore della posizione individuale al termine della fase di accumulo un coefficiente di conversione in rendita che tiene conto del costo sostenuto per l'erogazione della rendita stessa, pari allo 0,9% di ciascuna rata di rendita attesa, qualunque sia la rateazione scelta dall'aderente.

**Per la rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)** Genertel S.p.A. non applica alcun costo.

## Art. 23 - Conclusione ed entrata in vigore del contratto

### Conclusione

Il contratto è concluso quando Genertel S.p.A. rilascia la polizza all'aderente a conferma dell'adesione, o l'aderente riceve da Genertel S.p.A. la lettera di conferma dell'adesione.

Da tale data decorre l'anzianità d'iscrizione al presente PIP.

**Entrata in vigore**

Il contratto entra in vigore, se è stato versato il primo contributo, alle ore 24 della data di decorrenza indicata in polizza, coincidente o successiva a quella di conclusione del contratto.

Se il primo contributo è versato dopo questa data, il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento.

**Art. 24 - Recesso**

L'aderente può recedere **entro 30 giorni** dalla conclusione del contratto, inviando una raccomandata a Genertel S.p.A.<sup>14</sup>

Dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, l'aderente e Genertel S.p.A. sono liberi da ogni obbligo contrattuale.

Genertel S.p.A. rimborsa all'aderente i contributi versati.

Il rimborso avviene entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata di recesso, dopo che l'aderente ha consegnato l'originale del contratto con le eventuali appendici.

In presenza di trasferimento da altra forma pensionistica complementare, il recesso comporterà la restituzione dell'eventuale importo trasferito alla forma pensionistica complementare di origine.

Nel caso in cui l'aderente sia un lavoratore dipendente, in presenza di contribuzione tramite l'azienda del lavoratore stesso, il recesso comporterà la restituzione alla predetta Azienda, dell'eventuale importo versato dalla medesima.

**Art. 25 - Riscatto e anticipazioni****Riscatto**

L'aderente può riscattare la posizione individuale maturata, totalmente o parzialmente, durante la fase di accumulo esclusivamente nei casi e con i limiti previsti dalla normativa di settore tempo per tempo vigente.

Attualmente il Decreto prevede:

- il riscatto parziale in misura del 50% in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di durata compresa tra 12 e 48 mesi
- il riscatto totale in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di durata superiore a 48 mesi
- il riscatto totale in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo
- il riscatto totale in caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle sopra indicate<sup>15</sup>.

L'importo di riscatto totale è pari al valore della posizione individuale (→ art. 3), calcolato alla data di richiesta completa della documentazione necessaria. L'operazione di riscatto totale risolve il contratto.

Il riscatto parziale si ottiene con gli stessi criteri del riscatto totale e la polizza rimane in vigore per i residui valori contrattuali proporzionalmente ridotti.

**Garanzia**

Per la parte di posizione individuale investita in quote non opera alcuna garanzia.

Nei casi di riscatto per:

- invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo
- cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di durata superiore a 48 mesi

<sup>14</sup> Vedi nota 5.

<sup>15</sup> S'intende la cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo inferiore a 12 mesi.

solo la parte di posizione individuale investita in gestione separata è coperta da garanzia di restituzione di un importo almeno pari alla somma delle prestazioni iniziali (→ art. 2) relative a ciascun contributo versato o riallocato in gestione separata, al netto di eventuali anticipazioni non reinte-grate, di rate di RITA già erogate o di importi riscattati.

La data di inizio della garanzia coincide con la data di versamento del relativo contributo o con il giorno di riferimento relativo alla richiesta di riallocazione dal fondo interno a gestione separata<sup>16</sup>.

### Anticipazioni

Durante la fase di accumulo, l'aderente può chiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata, esclusivamente nei casi e con i limiti previsti dalla normativa di settore tempo per tempo vigente.

Attualmente il Decreto prevede:

- in qualsiasi momento, anticipazione fino al 75% per spese sanitarie a seguito di gravissime situa-zioni relative a sé, al coniuge e ai figli
- decorsi 8 anni di iscrizione<sup>17</sup>, anticipazione fino al 75% per l'acquisto o per la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli
- decorsi 8 anni di iscrizione<sup>18</sup>, anticipazione fino al 30% per altre esigenze dell'aderente.

L'anticipazione si ottiene con gli stessi criteri del riscatto e la polizza rimane in vigore per i residui valori contrattuali proporzionalmente ridotti.

Per maggiori dettagli si rinvia al Documento sulle Anticipazioni.

### Art. 26 - Trasferimento verso altre forme di previdenza complementare

Durante la fase di accumulo l'aderente può chiedere il trasferimento dell'intera posizione individua-le ad altra forma di previdenza complementare prevista dal Decreto.

Tale richiesta può essere effettuata nei casi e con le modalità previsti dal Decreto, decorsi 2 anni dalla data di decorrenza del contratto. Tale limite temporale non sussiste se l'aderente trasferisce la posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare in relazione a una nuova attività lavorativa o in seguito a modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali.

Genertel S.p.A. provvede, con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta, a trasferire alla forma di previdenza complementare di destinazione un importo pari al valore della posizione individuale (→ art. 3) maturato alla data della richiesta di trasferimento. Nel caso in cui la richiesta risulti incompleta o insufficiente, Genertel S.p.A. richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del com-pletamento o della regolarizzazione della pratica.

### Art. 27 - Trasferimento da altre forme di previdenza complementare

L'aderente può trasferire in questo contratto la posizione individuale maturata presso altre forme di previdenza complementare previste dal Decreto.

Genertel S.p.A., ricevute le informazioni necessarie, applica alle disponibilità trasferite la disciplina di questo contratto.

Per la parte di posizione individuale derivante dal trasferimento investita in quote di fondo interno, il giorno di riferimento per il calcolo del numero di quote attribuite è indicato all'art. 10.

<sup>16</sup> Tale evenienza si verifica in caso di richiesta di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), di cui all'art. 8, e di riallocazione della posizione individuale, di cui all'art. 14.

<sup>17</sup> Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

<sup>18</sup> Vedi nota precedente.

### Art. 28 - Beneficiari

L'aderente è beneficiario della prestazione pensionistica e può richiedere riscatti e anticipazioni.

L'aderente è beneficiario delle assicurazioni accessorie.

In caso di decesso dell'aderente nel corso della fase di accumulo, il diritto di riscatto della posizione individuale maturata spetta agli eredi dell'aderente o ai diversi soggetti designati dallo stesso.

In caso di decesso dell'aderente nel corso della fase di erogazione:

- per la rendita reversibile, beneficiario della rendita stessa è l'assicurato reversionario, se ancora in vita;
- per la rendita controassicurata, beneficiari dell'eventuale prestazione residua in forma di capitale sono i soggetti designati dall'aderente.

### Art. 29 - Non pignorabilità, non sequestrabilità e non cedibilità

La posizione individuale è intangibile nella fase di accumulo.

Le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, la rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) e le anticipazioni per spese sanitarie sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le prestazioni nel regime pensionistico di base.

I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale, o di anticipazioni per motivazioni diverse dalle spese sanitarie, non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

### Art. 30 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello del luogo di residenza o di domicilio dell'aderente o del beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente<sup>19</sup>.

Le istanze di mediazione nei confronti di Genertel S.p.A. devono essere inoltrate per iscritto a:  
Genertel S.p.A.

Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)

e-mail: genertel@pec.genertel.it

### Art. 31 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Il presente contratto non è in alcun modo operante e Genertel S.p.A. non è tenuta a pagare una prestazione o un riscatto o a riconoscere un beneficio, se il fatto di considerare operante il contratto, pagare una prestazione o un riscatto, o riconoscere un beneficio espone Genertel S.p.A. a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia.

### Art. 32 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

<sup>19</sup> Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 28/2010, come modificato dalla Legge 98/2013.

**ALLEGATO 1****REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA PREVIDENZA CONCRETA**

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato Previdenza Concreta (la Gestione Separata).
2. La Gestione Separata è denominata in Euro.
3. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
4. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

Le principali tipologie di investimento in cui vengono investite le risorse sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR armonizzati.

Investimenti obbligazionari

L'investimento in strumenti obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.

In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti potrà comprendere attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento nel mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	massimo 10%

Possono essere effettuati, inoltre, investimenti in strumenti finanziari derivati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione Separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli in altre valute, mantenendo un basso livello di rischiosità.

5. La gestione separata è riservata all'investimento dei Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita.
6. Il valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
7. Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, le imposte e le tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti, il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge e la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile di Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita, salvo diversa

disposizione della Compagnia. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

8. Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
9. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa; analogamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti.  
Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione, oltre che dagli utili e dai proventi di cui al precedente paragrafo 8. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 7 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.  
La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione delle attività nel libro mastro della Gestione Separata.
10. La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
11. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per l'aderente.
12. La Gestione Separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La eventuale fusione o la scissione perseguirà in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporterà oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.
13. Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni Generali di Contratto.

**ALLEGATO N. 2****REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO GENERTEL AZIONARIO PREVIDENZA****Art. 1 - Aspetti generali**

Al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dell'Aderente in base alle Condizioni di Polizza, la Compagnia ha costituito un Fondo Interno, suddiviso in quote, al quale collegare direttamente, ai sensi dell'art.41 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209, le prestazioni del contratto.

Il Fondo Interno è denominato Genertel Azionario Previdenza ed è suddiviso in quote, tutte di uguale valore e diritti.

Gli attivi del Fondo Interno sono posti a copertura degli impegni di natura previdenziale assunti dalla Compagnia tramite la sottoscrizione di Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo.

**Art. 2 - Obiettivo del Fondo Interno**

La finalità della gestione del Fondo Interno è di perseguire in un orizzonte temporale lungo l'incremento del valore delle prestazioni collegate mediante una struttura di portafoglio con livello di rischio medio-alto.

In particolare, la politica di gestione mira a massimizzare il rendimento del Fondo rispetto a un parametro oggettivo di riferimento (benchmark).

Il benchmark del Fondo GT Azionario Previdenza è un paniere di indici così composto:

- 70% MSCI Europe Price Index espresso in Euro;
- 20% MSCI USA Price Index espresso in Euro;
- 10% JP MORGAN Euro Cash Index a tre mesi espresso in Euro.

MSCI Europe Price Index è l'indice rappresentativo dei mercati azionari europei ed è composto da titoli azionari selezionati in base a criteri di capitalizzazione e redditività. La composizione dell'indice viene periodicamente rivista allo scopo di mantenere nel tempo le caratteristiche di rappresentatività. L'indice comprende circa 500 titoli azionari. MSCI USA Price Index è l'indice rappresentativo dei mercati azionari nordamericani ed è composto da titoli azionari selezionati in base ai criteri di capitalizzazione e redditività. La composizione dell'indice viene periodicamente rivista allo scopo di mantenere nel tempo le caratteristiche di rappresentatività. L'indice comprende circa 330 titoli azionari.

JP MORGAN Euro Cash Index a tre mesi è l'indice rappresentativo del mercato monetario area Euro a tre mesi. Il profilo di rischio del fondo collegato è medio-alto.

Il fondo investe prevalentemente in attivi che promuovono caratteristiche ambientali o sociali e che non devono arrecare danni significativi all'ambiente o creare un impatto sociale negativo, nel rispetto del principio di precauzione; inoltre le imprese nelle quali vengono investite le risorse devono attenersi a prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda la solidità delle strutture di gestione, le relazioni con il personale, le politiche di remunerazione e il rispetto degli obblighi fiscali.

Il Fondo Interno è esposto ai seguenti profili di rischio:

- **Rischio di prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o la perdita del capitale investito; il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sull'Aderente.

Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

- **Rischio specifico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. Azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
- **Rischio generico o sistematico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
- **Rischio di interesse:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- **Rischio emittente:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;

- **Rischio di liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati sui mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- **Rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo Interno stesso, occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione dello stesso e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti. Tale rischio è determinato dagli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- **Rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sull'Aderente.
- **Rischio di sostenibilità:** è il rischio connesso ad un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verificasse, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.

### Art. 3 - Caratteristiche del Fondo Interno

Gli investimenti delle risorse affluite al Fondo Interno rientrano nelle categorie di attività previste dalla sezione 3 della Circolare ISVAP n.474/D del 21 febbraio 2002 per la copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione sulla vita di cui all'art. 41 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Il Fondo Interno è composto principalmente da strumenti finanziari di tipo azionario, pertanto il fondo si può classificare di tipo azionario.

Gli investimenti sono effettuati secondo quanto stabilito dalla Circolare Isvap 474/D del 21 febbraio 2002 alla Sezione 3, dalla Circolare Isvap 551/D del 1° marzo 2005 nella Parte III e dalle successive modifiche ed integrazioni.

Gli investimenti sono effettuati nei principali mercati europei e statunitensi ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti. Il Fondo potrà inoltre investire in titoli di società dei sopra citati Paesi anche se quotati in altri mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico.

I criteri di selezione degli investimenti in attivi che promuovono caratteristiche ambientali o sociali includono:

- a) questioni ambientali correlate alla qualità e al funzionamento dell'ambiente e dei sistemi naturali, quali emissioni di anidride carbonica, normative ambientali, sfruttamento idrico e rifiuti;
- b) questioni sociali relative ai diritti, al benessere e agli interessi dei singoli e delle comunità, come ad esempio gestione della manodopera, salute e sicurezza;
- c) questioni di governance relative alla gestione e alla supervisione di aziende e altre entità partecipate, come consiglio di amministrazione, proprietà e retribuzioni.

Potranno essere utilizzati OICR armonizzati e non armonizzati, nei limiti previsti dalla normativa, prevalentemente di tipo azionario e flessibile il cui patrimonio sia gestito coerentemente al presente regolamento.

La Società si riserva di investire anche in strumenti finanziari di tipo derivato, non a scopo speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di investimento e/o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, secondo quanto stabilito nelle circolari Isvap 474/D del 21 febbraio 2002 e 551/D del 1° marzo 2005.

La Società ha la facoltà di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali o in altri strumenti finanziari emessi da società appartenenti a tale gruppo.

La Società si riserva la facoltà di mantenere una parte degli attivi in disponibilità liquide.

Qualora le risorse siano impegnate per l'acquisto di quote di OICR collegati e non collegati, sul patrimonio del Fondo Interno non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso.

In caso di investimenti in FIA (Fondi di Investimento Alternativi), collegati<sup>1</sup> e non collegati, sul patrimonio del Fondo Interno non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di FIA acquistati. Solo in caso di investimenti in FIA non collegati, sul patrimonio del Fondo Interno potranno gravare commissioni di gestione

<sup>1</sup> Per FIA collegati si intendono quelli promossi o gestiti dalla società che gestisce le risorse del Fondo o altre società del Gruppo Generali.

ed eventuali commissioni di incentivo, la cui misura massima è indicata nella Scheda "I costi" della Nota informativa.

La Società si riserva la facoltà di affidare l'attività di Asset Allocation e le scelte di investimento ad intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, anche appartenenti al Gruppo Generali, nell'ambito del quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Compagnia e comunque conformi al presente Regolamento. Tali deleghe non implicano comunque alcun esonero e limitazione delle responsabilità della Società nei confronti degli assicurati. La società esercita un costante controllo sulle operazioni eseguite da tali intermediari.

#### **Art. 4 - Valutazione del patrimonio del Fondo Interno e calcolo del valore della quota.**

Il valore complessivo netto del Fondo Interno risulta dalla valorizzazione delle attività che vi sono conferite, al netto di eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri di cui all'art. 5 del presente Regolamento, con riferimento al giorno di valorizzazione.

Le attività sono composte da:

- tutti gli strumenti finanziari assegnati al Fondo per data operazione;
- la posizione netta di liquidità derivante dal saldo liquido del conto corrente di gestione al giorno di valorizzazione e dalla liquidità impegnata per le operazioni da regolare;
- altre attività tra cui:
  - il dividendo lordo deliberato e messo in pagamento ma non ancora incassato;
  - tutti gli interessi lordi maturati e non ancora percepiti;
  - gli eventuali crediti di imposta maturati, che verranno cumulati ed eventualmente liquidati a fine esercizio.

Tra le passività rientrano le seguenti spese non ancora liquidate:

- commissioni di gestione;
- oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- altri costi di diretta pertinenza del Fondo di cui al seguente art. 5.

Il valore delle attività viene determinato come segue:

- il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi scaduti e non incassati al valore nominale;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari ammessi a quotazione e trattati su di un mercato regolamentato, compresi i pronti contro termine, avviene sulla base della quotazione ufficiale del giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non trattati su mercati ufficiali, compresi i pronti contro termine, avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo al giorno di valorizzazione;
- le parti di OICR sono valutate al loro valore ufficiale riferito al giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente;
- le attività denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo Interno sono convertite in quest'ultima valuta sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono aggiunti al patrimonio del Fondo Interno. Il valore delle passività viene determinato come segue:

- la valorizzazione dei pronti contro termine avviene sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la valutazione dei corrispondenti strumenti finanziari;
- la valorizzazione delle altre passività al valore nominale. Le passività sono valutate al valore nominale.

Il Fondo è ad accumulazione e quindi l'incremento del valore delle quote del Fondo Interno non viene distribuito.

Le commissioni di Gestione dei fondi OICR (collegati e non collegati) e dei fondi FIA collegati saranno retrocessi al Fondo Interno con cadenza settimanale.

La valorizzazione della quota avviene settimanalmente il giovedì.

Il valore unitario di ogni singola quota del Fondo Interno è pari al valore netto complessivo del Fondo diviso per il numero di quote in circolazione entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

La Compagnia può sospendere la determinazione del valore unitario delle quote del Fondo Interno per cause di forza maggiore ed in particolare nel caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa Valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo.

Il valore unitario della quota del Fondo Interno viene pubblicato entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di calcolo sul sito Internet della Società [www.genertel.it](http://www.genertel.it).

#### **Art. 5 - Spese a carico del Fondo Interno**

Le spese a carico del Fondo Interno sono rappresentate da:

- le commissioni di gestione annue pari all'1,0% del patrimonio del Fondo stesso, così come definito all'Art. 4, calcolate in base al rateo maturato a ogni valorizzazione e prelevate mensilmente. Le commissioni di Gestione sono prelevate per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli Investimenti (servizio di asset allocation) ed alle spese di amministrazione dei contratti;
- imposte, tasse e le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti;
- gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse;
- il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge;
- la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP.

Sono escluse le spese e gli altri diritti relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati e le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga di carattere generale previsti dalla COVIP, come indicato all'Art. 3 del presente Regolamento.

Sono escluse le eventuali spese derivanti dall'affidamento ad intermediari abilitati del servizio di gestione del patrimonio del fondo.

Sono a carico della Società tutte le altre spese.

#### **Art. 6 - Liquidazione anticipata del Fondo Interno**

La Società, nell'interesse del Contraente e previa comunicazione allo stesso, si riserva il diritto di liquidare il Fondo Interno. Tale facoltà potrà essere esercitata qualora il patrimonio del Fondo risultasse non sufficiente per garantire un'ottimizzazione dei risultati dello stesso fondo. In tal caso, con effetto 31 dicembre dello stesso anno, il valore delle attività del Fondo Interno in liquidazione viene trasferito ad un altro Fondo Interno avente profilo di rischio analogo.

#### **Art. 7 - Modifiche del Regolamento del Fondo Interno**

Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno possibili a seguito di adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria di settore oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l'Aderente.

Le modifiche saranno tempestivamente notificate all'Autorità di vigilanza competente. La Società provvede anche a darne comunicazione a tutti gli Aderenti.

#### **Art. 8 - Fusione e scissione tra Fondi Interni**

Il Fondo Interno potrà essere fuso o scisso con altri fondi interni, costituiti dalla Società, aventi comunque caratteristiche simili al presente Fondo e politiche di investimento omogenee.

La fusione e la scissione rappresentano eventi di carattere straordinario che la Società potrà adottare per motivi particolari tra i quali accrescere l'efficienza dei servizi offerti, rispondere a mutate esigenze di tipo organizzativo, ridurre eventuali effetti negativi sugli Aderenti dovuti ad una eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo.

L'operazione di scissione è effettuata a valori di mercato, attribuendo agli Aderenti un numero di quote dei fondi risultanti dalla scissione il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo delle quote possedute dall'Aderente del fondo originario, valorizzate all'ultima quotazione ante scissione.

L'operazione di fusione è effettuata a valori di mercato, attribuendo agli Aderenti un numero di quote del fondo incorporante il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo delle quote possedute dall'Aderente del fondo incorporato, valorizzate all'ultima quotazione ante fusione.

La scissione e la fusione non comportano alcun onere aggiuntivo a carico degli Aderenti. Il regolamento del Fondo Interno di destinazione sarà comunicato a tutti gli Aderenti.

Agli Aderenti sarà inviata una adeguata informativa che riguarderà gli aspetti connessi con la fusione che abbiano un rilievo per gli Aderenti stessi.

**Art. 9 - Rendiconto e revisione contabile**

La Società dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento.

I rendiconti della gestione del Fondo Interno sono annualmente sottoposti a verifica contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24/2/1998 n. 58, che attesta la rispondenza della gestione del Fondo Interno al presente Regolamento e l'esatta valorizzazione delle quote.

Tale rendiconto, corredato dal giudizio espresso dalla società di revisione, viene inviato all'IVASS e pubblicato sul sito web della Società.

## ALLEGATO N. 3

## LIFE CYCLE E PERCENTUALE DI RIPARTIZIONE

Età compiuta dall'aderente	% Previdenza Concreta	% Genertel Azionario Previdenza
Fino a 30 anni		100
31	2	98
32	4	96
33	6	94
34	10	90
35	14	86
36	18	82
37	22	78
38	26	74
39	30	70
40	34	66
41	39	61
42	43	57
43	47	53
44	51	49
45	56	44
46	62	38
47	68	32
48	74	26
49	80	20
50	86	14
51	88	12
52	95	5
53	96	4
54	97	3
55	98	2
56	100	-
57	100	-
58	100	-
59	100	-
60	100	-
61	100	-
62	100	-
63	100	-
64	100	-
Da 65 in poi	100	

## ALLEGATO N. 4

## DEFINIZIONE DELLA PERDITA DI AUTOSUFFICIENZA

Farsi il bagno		
1° grado	L'Aderente è in grado di farsi il bagno e/o la doccia in modo completamente autonomo.	Punteggio 0
2° grado	L'Aderente necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno.	Punteggio 5
3° grado	L'Aderente necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno e durante l'attività stessa del farsi il bagno.	Punteggio 10
Vestirsi e svestirsi		
1° grado	L'Aderente è in grado di vestirsi e svestirsi in modo completamente autonomo.	Punteggio 0
2° grado	L'Aderente necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi o per la parte superiore del corpo o per la parte inferiore del corpo.	Punteggio 5
3° grado	L'Aderente necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi sia per la parte superiore del corpo sia per la parte inferiore del corpo.	Punteggio 10
Igiene del corpo		
1° grado	L'Aderente è in grado di svolgere autonomamente e senza assistenza da parte di terzi i seguenti gruppi di attività identificati da (1), (2) e (3): (1) andare al bagno; (2) lavarsi, lavarsi i denti, pettinarsi, asciugarsi, radersi; (3) effettuare atti di igiene personale dopo essere andato al bagno.	Punteggio 0
2° grado	L'Aderente necessita di assistenza per almeno uno e al massimo due dei suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3).	Punteggio 5
3° grado	L'Aderente necessita di assistenza per tutti i suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3).	Punteggio 10
Mobilità		
1° grado	L'Aderente è in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto e di muoversi senza assistenza da parte di terzi.	Punteggio 0
2° grado	L'Aderente necessita di assistenza per muoversi, eventualmente anche di apparecchi ausiliari tecnici come ad esempio la sedia a rotelle, le stampelle. È però in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto.	Punteggio 5
3° grado	L'Aderente necessita di assistenza per alzarsi dalla sedia e dal letto e per muoversi.	Punteggio 10
Continenza		
1° grado	L'Aderente è completamente continente.	Punteggio 0
2° grado	L'Aderente presenta incontinenza di urina o feci al massimo una volta al giorno.	Punteggio 5
3° grado	L'Aderente è completamente incontinente e vengono utilizzati aiuti tecnici come il catetere o colostomia.	Punteggio 10
Bere e mangiare		
1° grado	L'Aderente è completamente e autonomamente in grado di consumare bevande e cibi preparati e serviti.	Punteggio 0
2° grado	L'Aderente necessita di assistenza per una o più delle seguenti attività preparatorie: - sminuzzare/tagliare il cibo - sbucciare la frutta - aprire un contenitore/una scatola - versare bevande nel bicchiere.	Punteggio 5
3° grado	L'Aderente non è in grado di bere autonomamente dal bicchiere e mangiare dal piatto. Fa parte di questa categoria l'alimentazione artificiale.	Punteggio 10

## ALLEGATO N. 5

## COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA

## Coefficients di conversione in rendita vitalizia

Coefficienti di conversione del capitale di 1000 Euro/quote in rendita annua vitalizia pagabile in rate posticipate - Ipotesi demografica A62D - tasso tecnico 0,50%. Per adesioni fino al 28 giugno 2025.

Età di calcolo di accesso alla prestazione	Rateazione della rendita			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50	28,06	27,87	27,77	27,70
51	28,70	28,49	28,39	28,32
52	29,37	29,15	29,05	28,97
53	30,07	29,84	29,73	29,66
54	30,81	30,57	30,45	30,37
55	31,58	31,33	31,21	31,13
56	32,40	32,14	32,01	31,92
57	33,26	32,98	32,85	32,76
58	34,17	33,88	33,73	33,64
59	35,14	34,83	34,67	34,57
60	36,16	35,83	35,67	35,56
61	37,24	36,90	36,73	36,61
62	38,40	38,03	37,85	37,73
63	39,62	39,23	39,04	38,91
64	40,92	40,51	40,30	40,16
65	42,32	41,87	41,65	41,50
66	43,80	43,32	43,09	42,93
67	45,40	44,88	44,63	44,46
68	47,11	46,56	46,29	46,11
69	48,96	48,36	48,07	47,88
70	50,96	50,31	49,99	49,78
71	53,11	52,41	52,07	51,84
72	55,45	54,68	54,31	54,06
73	57,98	57,15	56,74	56,47
74	60,73	59,82	59,37	59,07
75	63,73	62,72	62,23	61,90
76	67,00	65,88	65,34	64,98
77	70,58	69,34	68,74	68,34
78	74,50	73,12	72,45	72,01

**Coefficienti di conversione in rendita vitalizia**

Coefficienti di conversione del capitale di 1000 Euro/quote in rendita annua vitalizia pagabile in rate posticipate - Ipotesi demografica A62D - tasso tecnico 0,00%. Per adesioni dal 29 giugno 2025 e senza copertura accessoria LTC.

Età di calcolo di accesso alla prestazione	Rateazione della rendita			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50	25,27	25,11	25,03	24,98
51	25,90	25,73	25,65	25,60
52	26,56	26,39	26,30	26,24
53	27,26	27,07	26,98	26,92
54	27,99	27,79	27,70	27,63
55	28,76	28,55	28,45	28,38
56	29,57	29,35	29,24	29,17
57	30,42	30,19	30,08	30,00
58	31,32	31,08	30,96	30,88
59	32,28	32,02	31,89	31,80
60	33,29	33,01	32,88	32,79
61	34,36	34,07	33,92	33,83
62	35,50	35,19	35,03	34,93
63	36,72	36,38	36,21	36,10
64	38,01	37,65	37,47	37,35
65	39,38	39,00	38,81	38,68
66	40,86	40,44	40,23	40,10
67	42,43	41,98	41,76	41,62
68	44,13	43,64	43,41	43,25
69	45,96	45,43	45,17	45,00
70	47,93	47,36	47,07	46,89
71	50,06	49,44	49,13	48,93
72	52,37	51,69	51,35	51,13
73	54,87	54,12	53,76	53,51
74	57,59	56,77	56,36	56,10
75	60,55	59,64	59,19	58,90
76	63,78	62,77	62,28	61,95
77	67,31	66,19	65,64	65,28
78	71,19	69,93	69,32	68,92

**Coefficienti di conversione in rendita vitalizia**

Coefficienti di conversione del capitale di 1000 Euro/quote in rendita annua vitalizia pagabile in rate posticipate - Ipotesi demografica A62D - tasso tecnico 0,00%. Per adesioni dal 29 giugno 2025 e con copertura accessoria LTC.

Età di calcolo di accesso alla prestazione	Rateazione della rendita			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50	24,03	23,49	23,23	23,07
51	24,60	24,04	23,77	23,59
52	25,20	24,61	24,33	24,14
53	25,82	25,21	24,91	24,71
54	26,48	25,83	25,52	25,32
55	27,17	26,49	26,16	25,94
56	27,89	27,17	26,83	26,60
57	28,65	27,90	27,53	27,30
58	29,46	28,66	28,27	28,02
59	30,30	29,46	29,05	28,79
60	31,20	30,31	29,88	29,60
61	32,15	31,20	30,75	30,45
62	33,15	32,15	31,66	31,35
63	34,22	33,15	32,63	32,30
64	35,35	34,21	33,66	33,31
65	36,55	35,33	34,75	34,37
66	37,83	36,53	35,91	35,51
67	39,20	37,81	37,14	36,71
68	40,67	39,17	38,46	38,00
69	42,25	40,64	39,87	39,38
70	43,96	42,21	41,39	40,86
71	45,79	43,90	43,01	42,44
72	47,77	45,72	44,76	44,14
73	49,92	47,69	46,64	45,97
74	52,25	49,81	48,68	47,95
75	54,79	52,12	50,87	50,08
76	57,55	54,62	53,26	52,39
77	60,58	57,34	55,85	54,90
78	63,90	60,32	58,67	57,62

**Coefficienti di conversione in rendita certa per 10 anni e successivamente vitalizia**

Coefficienti di conversione del capitale di 1000 Euro/quote in rendita annua certa per 10 anni e successivamente vitalizia pagabile in rate posticipate - Ipotesi demografica A62D - tasso tecnico 0,50%. Per adesioni fino al 28 giugno 2025.

Età di calcolo di accesso alla prestazione	Rateazione della rendita			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50	28,00	27,81	27,71	27,65
51	28,63	28,43	28,33	28,26
52	29,29	29,08	28,98	28,91
53	29,98	29,76	29,65	29,58
54	30,71	30,48	30,36	30,29
55	31,47	31,23	31,11	31,03
56	32,27	32,02	31,89	31,81
57	33,12	32,85	32,72	32,63
58	34,01	33,73	33,59	33,50
59	34,95	34,65	34,51	34,41
60	35,94	35,63	35,48	35,37
61	36,99	36,66	36,50	36,39
62	38,10	37,76	37,58	37,47
63	39,28	38,91	38,73	38,61
64	40,53	40,14	39,95	39,82
65	41,85	41,44	41,23	41,10
66	43,26	42,82	42,60	42,46
67	44,75	44,28	44,05	43,90
68	46,34	45,84	45,60	45,44
69	48,03	47,50	47,24	47,07
70	49,83	49,27	48,99	48,81
71	51,73	51,14	50,84	50,65
72	53,75	53,12	52,81	52,61
73	55,89	55,22	54,89	54,67
74	58,14	57,43	57,08	56,85
75	60,50	59,75	59,39	59,15
76	62,97	62,19	61,80	61,55
77	65,54	64,72	64,31	64,05
78	68,19	67,33	66,92	66,64

**Coefficienti di conversione in rendita certa per 10 anni e successivamente vitalizia**

Coefficienti di conversione del capitale di 1000 Euro/quote in rendita annua certa per 10 anni e successivamente vitalizia pagabile in rate posticipate - Ipotesi demografica A62D - tasso tecnico 0,00%. Per adesioni dal 29 giugno 2025.

Età di calcolo di accesso alla prestazione	Rateazione della rendita			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50	25,22	25,06	24,99	24,93
51	25,85	25,68	25,60	25,55
52	26,50	26,33	26,24	26,19
53	27,19	27,01	26,92	26,86
54	27,91	27,72	27,62	27,56
55	28,66	28,46	28,36	28,30
56	29,46	29,25	29,14	29,07
57	30,30	30,07	29,96	29,89
58	31,18	30,95	30,83	30,75
59	32,11	31,86	31,74	31,66
60	33,1	32,84	32,71	32,62
61	34,14	33,86	33,72	33,63
62	35,25	34,95	34,80	34,70
63	36,42	36,10	35,94	35,84
64	37,65	37,32	37,15	37,04
65	38,97	38,61	38,43	38,32
66	40,36	39,98	39,79	39,67
67	41,85	41,44	41,24	41,11
68	43,43	42,99	42,78	42,64
69	45,10	44,64	44,41	44,26
70	46,89	46,40	46,15	45,99
71	48,79	48,26	48,00	47,83
72	50,80	50,24	49,96	49,78
73	52,93	52,33	52,04	51,84
74	55,17	54,54	54,23	54,02
75	57,52	56,86	56,53	56,31
76	59,99	59,29	58,94	58,71
77	62,56	61,82	61,46	61,22
78	65,21	64,44	64,06	63,82

**Coefficienti di conversione in rendita vitalizia controassicurata**

Coefficienti di conversione del capitale di 1000 Euro/quote in rendita annua vitalizia controassicurata pagabile in rate posticipate - Ipotesi demografica A62D - tasso tecnico 0,50%. Per adesioni fino al 28 giugno 2025.

Età di calcolo di accesso alla prestazione	Rateazione della rendita			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50	25,08	24,87	24,65	24,57
51	25,52	25,16	25,05	24,98
52	25,83	25,59	25,47	25,40
53	26,28	26,03	25,91	25,84
54	26,75	26,50	26,38	26,30
55	27,24	26,99	26,64	26,55
56	27,76	27,25	27,11	27,01
57	28,05	27,74	27,60	27,51
58	28,57	28,26	28,12	28,02
59	29,12	28,81	28,66	28,57
60	29,70	29,39	28,84	28,73
61	30,32	29,56	29,38	29,27
62	30,51	30,13	29,96	29,84
63	31,13	30,75	30,57	30,45
64	31,78	31,40	31,23	31,11
65	32,49	32,11	31,23	31,09
66	33,25	32,09	31,88	31,74
67	33,24	32,78	32,57	32,44
68	33,98	33,53	33,33	33,20
69	34,78	34,34	34,15	34,03
70	35,64	35,24	33,86	33,70
71	36,60	34,88	34,65	34,51
72	36,24	35,74	35,54	35,41
73	37,16	36,72	36,54	36,44
74	38,21	37,84	37,70	37,61
75	39,41	39,13	36,98	36,86
76	40,81	38,32	38,17	38,09
77	39,94	39,65	39,57	39,54
78	41,38	41,25	41,26	41,28

**Coefficienti di conversione in rendita vitalizia controassicurata**

Coefficienti di conversione del capitale di 1000 Euro/quote in rendita annua vitalizia controassicurata pagabile in rate posticipate - Ipotesi demografica A62D - tasso tecnico 0,0%. Per adesioni dal 29 giugno 2025.

Età di calcolo di accesso alla prestazione	Rateazione della rendita			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50	14,03	13,71	13,55	11,90
51	14,31	13,99	13,84	12,13
52	14,60	14,28	12,52	12,38
53	14,91	14,60	12,78	12,64
54	15,25	14,94	13,05	12,91
55	15,60	13,56	13,35	13,21
56	15,97	13,87	13,66	13,53
57	16,37	14,20	13,99	13,86
58	16,79	14,55	14,35	14,22
59	17,23	14,92	14,73	14,61
60	15,74	15,32	15,13	15,01
61	16,15	15,74	15,56	15,45
62	16,59	16,20	16,03	15,93
63	17,06	16,70	16,54	16,45
64	17,58	17,24	17,11	17,02
65	18,16	17,85	17,72	17,65
66	18,78	18,50	18,40	18,34
67	19,45	19,22	19,13	16,30
68	20,18	20,00	17,05	16,95
69	20,98	17,90	17,75	17,68
70	21,86	18,64	18,53	18,48
71	22,84	19,46	19,40	19,38
72	20,55	20,39	20,38	20,39
73	21,50	21,45	21,49	21,54
74	22,59	22,67	22,78	22,87
75	23,86	24,08	24,26	24,40
76	25,33	25,72	21,72	21,82
77	27,04	23,10	23,30	23,47
78	24,41	24,86	25,18	25,43

### Determinazione dell'età di calcolo

La tavola demografica A62D richiede la rettifica dell'età effettiva dell'aderente, calcolata in anni e mesi compiuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente la rettifica (in anni) corrispondente alla data di nascita contenuta nelle successive Tabelle di rettifica dell'età (ottenendo così un'"età di calcolo"). Il coefficiente di conversione per l'età in anni e mesi, rettificata come sopra, è ottenuto per interpolazione lineare dei coefficienti relativi alle età intere superiore e inferiore rispetto all'età rettificata stessa.

**Tabella di rettifica dell'età**

Data di nascita	Rettifica
Fino al 31/12/1907	7
Dal 01/01/1908 al 31/12/1917	6
Dal 01/01/1918 al 31/12/1922	5
Dal 01/01/1923 al 31/12/1927	4
Dal 01/01/1928 al 31/12/1940	3
Dal 01/01/1941 al 31/12/1948	2
Dal 01/01/1949 al 31/12/1957	1
Dal 01/01/1958 al 31/12/1966	0
Dal 01/01/1967 al 31/12/1977	-1
Dal 01/01/1978 al 31/12/1988	-2
Dal 01/01/1989 al 31/12/1999	-3
Dal 01/01/2000 al 31/12/2011	-4
Dal 01/01/2012 al 31/12/2099	-5
Dal 01/01/2100	-6

### Condizioni di rivedibilità delle basi demografiche

Nel corso della fase di accumulo le basi demografiche utilizzate per il calcolo dei coefficienti di conversione in rendita possono essere modificate in relazione alle variazioni delle probabilità di sopravvivenza desunte dalle statistiche nazionali e dall'esperienza statistica del portafoglio di rendite vitalizie della Società, e precisamente al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- che l'incremento della speranza di vita residua di una persona di 65 anni, se maschio, e di 60, se femmina, desunto dalle tavole di mortalità della popolazione italiana pubblicate dall'ISTAT nel periodo che va dal 2001 all'ultimo anno pubblicato, risulti superiore all'incremento, nello stesso periodo, della speranza di vita residuo desunto dalla tabella H, di seguito riportata. In assenza di tavole di mortalità dell'ISTAT, verranno considerate analoghe rilevazioni statistiche condotte da altro qualificato organismo nazionale o comunitario.
- che l'incremento della speranza di vita residua di un aderente di 65 anni, se maschio, e di 60, se femmina, desunto dal portafoglio delle rendite vitalizia in erogazione della Compagnia (o di altre Società del Gruppo Generali aventi un portafoglio di vitaliziati con caratteristiche analoghe a quello di "Genertel" qualora quest'ultima non ne possieda uno sufficientemente numeroso) nel periodo di vita che va dal 2001 all'ultimo anno rilevato risulti superiore all'incremento, nello stesso periodo, della speranza di vita residua desunto dalla tabella H, di seguito riportata.

Le basi demografiche possono essere modificate anche in caso di decremento della speranza di vita residua alle condizioni riportate ai punti 1. e 2. su riferiti.

Al verificarsi di dette condizioni Genertel:

- avrà facoltà di rideterminare i coefficienti di conversione in rendita vitalizia se, per entrambi i casi su riferiti, l'incremento (o il decremento) della speranza di vita residua rispetto a quello desunto dalla tabella H non risulti superiore per più del 5,00%, oppure
- avrà l'obbligo di rideterminare i coefficienti di conversione in rendita vitalizia se, per entrambi i casi su riferiti, l'incremento (o il decremento) della speranza di vita residua rispetto a quello desunto dalla tabella H risulta superiore per più del 5,00%. I nuovi coefficienti di conversione in rendita saranno applicati ai contributi versati anche prima dell'entrata in vigore della modifica a condizione che:
  - siano trascorsi almeno tre anni dalla conclusione del contratto e manchino più di tre anni dalla data di erogazione della rendita;
  - sia stata data comunicazione scritta all'aderente, in caso di peggioramento dei coefficienti di conversione, almeno 60 giorni prima della loro entrata in vigore, ferma restando la possibilità dell'aderente di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma previdenziale prima dell'applicazione dei nuovi coefficienti e senza che vi sia la commissione di trasferimento, come indicato nelle Condizioni generali di contratto.

I coefficienti di conversione in rendita vitalizia possono altresì variare qualora il tasso di interesse applicato sia superiore al tasso di interesse massimo applicabile in un contratto di assicurazione così come stabilito dall'ISVAP nel Regolamento n. 21 del 28 marzo 2008 e successive modifiche e integrazioni. La modifica dei coefficienti dovuta al tasso di interesse massimo applicabile avrà effetto solo sui versamenti successivi all'entrata in vigore della modifica, fermi restando i limiti a) e b) prima riportati.

Tabella H - Speranza di vita residua

Anno di riferimento	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Maschio età 67	16,86	16,98	17,11	17,23	17,35	17,47	17,59	17,70	17,82	17,93
Femmina età 67	20,27	20,41	20,55	20,69	20,82	20,96	21,09	21,22	21,35	21,48
Anno di riferimento	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Maschio età 67	18,05	18,16	18,27	18,38	18,48	18,59	18,69	18,80	18,90	19,00
Femmina età 67	21,60	21,73	21,85	21,97	22,09	22,21	22,33	22,45	22,56	22,67
Anno di riferimento	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Maschio età 67	19,10	19,20	19,30	19,39	19,49	19,58	19,67	19,76	19,85	19,94
Femmina età 67	22,78	22,89	23,00	23,10	23,21	23,31	23,42	23,52	23,62	23,71
Anno di riferimento	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
Maschio età 67	20,03	20,12	20,20	20,29	20,37	20,45	20,53	20,61	20,68	20,76
Femmina età 67	23,81	23,91	24,00	24,09	24,18	24,27	24,36	24,45	24,54	24,62
Anno di riferimento	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060
Maschio età 67	20,83	20,90	20,98	21,05	21,12	21,18	21,25	21,32	21,38	21,44
Femmina età 67	24,70	24,79	24,87	24,95	25,02	25,10	25,17	25,25	25,32	25,39
Anno di riferimento	2061	2062	2063	2064	2065					
Maschio età 67	21,50	21,57	21,63	21,68	21,74					
Femmina età 67	25,46	25,53	25,59	25,66	25,72					

I valori riportati nella tabella H sono desunti dalle previsioni demografiche elaborate dall'ISTAT sulla popolazione nazionale italiana per il periodo 2011-2065 (scenario centrale).

**ALLEGATO N. 6****INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI CUI AL D. LGS. 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007 E S.M.I  
(ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO)**

Le dichiarazioni richieste ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e S.M.I. e relativi regolamenti attuativi sono raccolte per adempiere a specifici obblighi di legge ed hanno lo scopo di permettere alla Compagnia di verificare che il contratto di assicurazione che Lei sta per sottoscrivere o l'operazione connessa a tale tipo di contratto non persegua finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il mancato rilascio delle informazioni richieste non ci permetterà di dar corso alla sottoscrizione del contratto o alla diversa operazione richiesta e potrà determinare la risoluzione del rapporto eventualmente in essere. Ricordiamo che il D.Lgs. 231/07 dispone l'obbligo di fornire le informazioni richieste (in particolare, ai fini dell'identificazione del cliente, del beneficiario, dell'esecutore, del titolare effettivo e dell'acquisizione delle informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto o dell'operazione), prevedendo gravi sanzioni per il caso di omesse o false dichiarazioni. Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo, come per Legge.

**Obblighi del Cliente****Art. 22 del D. Lgs. 231/2007**

1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.
3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile.
4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.
5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.
- 5-bis. Per le finalità di cui al presente decreto, si considerano istituti giuridici affini al trust gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più bene-

ficiari o per il perseguimento di uno specifico fine.

5-ter. I soggetti obbligati assicurano che le informazioni di cui al presente articolo, acquisite nell'espletamento delle procedure di adeguata verifica della clientela, siano prontamente rese disponibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), per l'esercizio delle rispettive attribuzioni.

### **Persone politicamente esposte**

#### **Art. 1, comma 2, lettera dd) del D.Lgs. 231/07**

Nel presente decreto s'intendono per (...) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari o coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1. sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
  - 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
  - 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
  - 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
  - 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
  - 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
2. sono familiari di persone politicamente esposte:
  - 2.1 i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3. sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
  - 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
  - 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

#### **Art. 24 comma 6 del D.Lgs. 231/07**

I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.

### **Titolare effettivo e criteri per la determinazione dello stesso**

#### **Art. 1 comma 2, lett. pp) del D.Lgs. 231/07**

Nel presente decreto s'intendono per (...) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

#### **Art. 20 del D.Lgs. 231/07**

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

- a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
  - b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
    - a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
    - b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
    - c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
  4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
  5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
    - a) i fondatori, ove in vita;
    - b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
    - c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
  6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

### Obbligo di astensione

#### Art. 42, co. 1 e 2 del D.Lgs. 231/07

I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c) si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.

### Sanzioni penali

#### Art. 55, co. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 231/07

1. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.
2. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.